

## Schede bibliografiche

MARIA GIULIA BERNARDINI (a cura di), *Anziani e diritto all'abitare. Bisogni, diritti e prospettive tra locale e universale*, FrancoAngeli, Milano, 2023, pp. 255.

Il volume, pubblicato in *open access* (<http://bit.ly/francoangeli-oa>), s'interroga sulla relazione tra il diritto all'abitare e le persone anziane, soggetti che si ritrovano a vivere una condizione di vulnerabilità non solo *sociale* ma anche *spaziale*. I saggi raccolti nel volume rappresentano l'esito di una ricerca di tipo quantitativo e qualitativo condotta nel territorio ferrarese che, come si vedrà, ha saputo rilevare un complesso intreccio tra bisogni e diritti, individuando prospettive che si propongono di contribuire all'effettiva garanzia del diritto all'abitare per le persone anziane. Più nello specifico, il progetto "ADA - Anziani e diritto all'abitare: studio interdisciplinare sulle condizioni volte a promuovere l'*active & healthy ageing*" ha infatti cercato di comprendere se a Ferrara, una delle realtà italiane più interessate dall'invecchiamento della popolazione, il diritto all'abitare fosse adeguatamente tutelato e, di conseguenza, di rilevare l'approccio culturale riservato all'età senile.

Gli studi e le riflessioni raccolte nell'opera hanno come comune denominatore un approccio critico alla letteratura e alla normativa rilevante in materia, per poi snodarsi lungo due distinte linee di ricerca: una prima linea di ricerca mira a evidenziare la forte frammentazione delle politiche abitative alla luce della fitta interazione tra il livello nazionale, quello regionale e quello locale; una seconda linea di ricerca è dedicata, invece, ai profili organizzativi nei servizi sociali alla persona e mira ad approfondire il nesso tra spazio pubblico e spazio privato che interessa e qualifica in maniera peculiare il diritto all'abitare.

L'opera si apre con un prologo di Ciro Tarantino dal titolo particolarmente evocativo: *Sul controllo di una specie infestante. Elementi di botanica della vecchiaia* (7-12). Si mettono qui in luce le ragioni demografiche di quella che potremmo definire la 'paura dell'invecchiamento' precisando come questa sia riconducibile sostanzialmente a tre motivi principali: «l'aumento progressivo della spesa sanitaria - e pertanto dei costi sociali -, l'insostenibilità graduale della spesa pensionistica e la riduzione tendenziale della capacità d'innovazione» (8). L'Autore insiste su come sia necessario ripensare la figura dell'anziano non solo nello spazio domestico ma anche in quello collettivo e pubblico, a partire proprio da quello che si intende come il diritto all'abitare.

Maria Giulia Bernardini, nel contributo *Abitare la città. Riconoscimento e diritti per le persone anziane* (13-42), dopo una breve introduzione che illustra puntualmente le ragioni dell'interesse sempre più crescente nella società contemporanea per il processo di invecchiamento (13-19), sposta la sua attenzione sulla relazione che lega la condizione delle persone anziane ad un altro processo al centro del discorso pubblico, vale a dire l'urba-

nizzazione (19-27). L'epoca attuale, il XXI secolo, viene definito da molti come «il secolo delle città» (19), data la rilevanza sempre più crescente dello spazio urbano nella vita di tutti e tutte, portando con sé ineludibili ricadute sul piano socio-economico e politico-istituzionale. L'interesse per lo spazio della città, come sottolineato dall'Autrice, è molto recente, risale infatti agli ultimi due decenni (21), e questo ha portato diversi mondi del sapere ad interrogarsi sul tema dell'accessibilità degli spazi urbani e sulla loro capacità più o meno inclusiva, rivolgendo una specifica attenzione a tutte quelle categorie di soggetti che da sempre, in ragione della loro condizione di vulnerabilità, sono state poste ai margini della città (e più in generale dello spazio pubblico e politico), primi fra tutti gli anziani (21-22).

Come puntualmente osserva Bernardini, ad oggi, l'approccio prevalente è diretto a riconoscere come necessaria la realizzazione di contesti urbani che siano a misura degli individui anziani e le soluzioni progettuali proposte sono state varie, ma tutte paiono dirette a promuovere il riconoscimento dei loro diritti, a partire proprio da quello all'abitare (27). Quando parliamo di diritto all'abitare, a venire subito in rilievo è dunque la relazione tra diritto e spazio, che – come sostenuto in un altro recente lavoro curato dalla stessa Bernardini insieme a Orsetta Giolo (*Abitare i diritti. Per una critica del rapporto tra giustizia e spazi urbani*, Pacini, Pisa, 2021) – può considerarsi come genetica, laddove i diritti hanno necessariamente bisogno di un “dove” applicativo, e specialmente quello all'abitare necessita di una traduzione spaziale che però appare ancora problematica e contraddittoria.

L'Autrice, partendo da tale assunto, sviluppa un'operazione di riletura o, per meglio dire, di *riscrittura funzionale*, dell'espressione 'diritto all'abitare' che per sua natura si compone di parole che rinviano a due differenti universi semantici (27). Siffatto approccio consente a Bernardini di precisare come l'espressione 'diritto all'abitare' – preferibile rispetto a 'diritto all'abitazione', tipica declinazione utilizzata dal legislatore nazionale e non – rappresenti la soluzione certamente più efficace poiché induce chi parla a prendere in considerazione un “dove” più ampio rispetto alla sfera domestica, comprendendo più in generale gli spazi della città. La riflessione dell'Autrice consente di capire chiaramente come quello che in origine si configurava unicamente quale diritto alla casa sia diventato «un aspetto del più ampio diritto a una città più giusta, dove l'abitazione costituisce un punto d'intersezione qualificante – ma non unico – tra molteplici strade, politiche e diritti» (29).

Federico Fabi, nel suo contributo *La (non) autosufficienza dell'individuo tra eguaglianza universale e plurale* (42-66), affronta appunto la questione della (non) autosufficienza dell'individuo tra “eguaglianza universale” ed “eguaglianza plurale” e, seguendo una prospettiva storica, ripercorre le diverse fasi che hanno portato la riflessione giurifilosofica moderna ad un ripensamento dell'autosufficienza dell'individuo così declinata:

«autosufficienza del *neminem laedere* – tradotto: centralità, prima ancora che dell'individuo, appunto della sua autosufficienza e della sua capacità di autodeterminazione – quale principio e strumento che garantisca all'individuo medesimo "ciò che gli spetta" e che gli è "proprio": che assicuri, in una parola, la "giustizia"» (49).

Dopo un inquadramento di matrice teorica (49-58), l'Autore porta all'attenzione un caso pratico particolarmente significativo, vale a dire le politiche sociali rivolte alle persone anziane. Nella retorica istituzionale non si parla, infatti, di servizi agli anziani ma piuttosto di "gestione degli anziani", sovente istituzionalizzati nelle strutture residenziali e socio-sanitarie (come è risultato particolarmente evidente durante la pandemia negli anni 2020-2022). Un termine, 'gestire', che mai andrebbe usato nei confronti delle *persone* e tuttavia capace però di restituire l'idea di come questi soggetti siano stati privati del loro fondamentale "capitale relazionale" in nome del bene pubblico, vale a dire la salute (59). Fabi, in chiusura, richiamando il concetto di 'giustizia' sottolinea come molti degli interventi socio-assistenziali programmati su base collettiva e generale spesso rischino di lasciare indietro il singolo, non riuscendo a soddisfare specifici bisogni che variano in ragione della peculiare condizione in cui versa la persona (63). Il modello proposto dall'Autore si riferisce a quello della cosiddetta giustizia "distributiva", che rivolgendosi al singolo e alla fattispecie concreta consente un "aggiustamento" della misura adottata in via generale.

Marzia De Donno e Davide Tumminelli con il loro contributo, *Invecchiamento della popolazione e diritto all'abitare: quali strumenti per il governo del territorio?* (67-96), cercano di trovare possibili risposte al quesito che emerge dalla critica sviluppata da Fabi, ossia: alla luce dell'invecchiamento della popolazione quali strumenti devono essere adottati per il governo del territorio con riferimento alle politiche abitative e al diritto all'abitare? L'intreccio tra l'invecchiamento della popolazione e l'urbanizzazione in Italia è affrontato attraverso una pluralità di azioni e strategie multilivello che mettono in dialogo il livello nazionale, quello regionale e quello locale, sempre nel rispetto degli orientamenti (legislativi e giurisprudenziali) internazionali ed europei. Ed è proprio la pluralità di soggetti coinvolti a comportare una forte frammentazione delle politiche abitative che risultano di scarsa efficacia specialmente con riferimento alla tutela del diritto all'abitare delle persone anziane perché mancano di una complessiva visione d'insieme (67). Gli Autori mettono in luce come la condizione abitativa sia da considerarsi a tutti gli effetti una garanzia di dignità per tutte le persone, specialmente se anziane (69-72), e pertanto una tutela multilivello dei loro diritti che possa definirsi effettiva richiede la rimozione o almeno la riduzione delle disuguaglianze territoriali che inevitabilmente impattano le condizioni di vita e di salute del singolo. De Donno e Tumminelli riportano altresì dati molto interessanti che mostrano nitidamente le differenze di stanziamento sul territorio nazionale (72-77): a partire dal-

la descrizione di un fenomeno demografico, gli Autori intendono evidenziare come sia necessario il riconoscimento di uno *status* particolare alla persona anziana che corrisponda a tutele effettive diversificate tanto in base alle sue istanze e ai suoi bisogni quanto in ragione del territorio in cui si trova a vivere (76). Il continente europeo rappresenta certamente il contesto territoriale attualmente più sensibile ai fenomeni di invecchiamento (79) e le strategie adottate dall'Unione per consolidare questo approccio *age-friendly* sono ampie e generalizzate ma tutte riconoscono un ruolo centrale alla gestione degli spazi e dei luoghi, in ragione di quanto sta accadendo anche nel quadro sovranazionale. Ne consegue l'adozione di strumenti di tipo urbanistico-territoriale capaci di creare aree urbanizzate dove le esigenze degli anziani sono messe a tema, in modo sistematico e puntuale (80). Le nuove politiche urbanistiche dovrebbero puntare principalmente a migliorare la condizione di vita delle persone garantendo l'accesso ad un alloggio adeguato e a relazioni umane solide e significative, seguendo la logica dell'«abitare gli spazi urbani» (83), che appunto non si riduce solo alla dimensione e allo spazio dell'abitazione.

Edoardo Caruso, nel suo contributo *Profili organizzativi e tendenze evolutive nei servizi sociali alla persona* (97-128), porta all'attenzione le tendenze evolutive nei servizi sociali alla persona, approfondendo quel nesso tra pubblico e privato che costituisce un elemento qualificante del diritto all'abitare. L'Autore illustra con chiarezza come il rapporto tra pubblico e privato abbia subito, nel corso del tempo, un mutamento assai profondo: «Da "grande dicotomia" che vedeva i due mondi separati in modo rigido, si è passati a una loro "ibridazione"» (34). Caruso, dopo aver passato in rassegna la nozione di 'servizio sociale' (in senso stretto) e i suoi riflessi sulle scelte regolatorie (97-100), indaga il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni in materia di servizi sociali (100-104) e di integrazione socio-sanitaria (104-106), per concludere con una sorta di mappatura delle più recenti tendenze in tema di assistenza agli anziani (122-126). Emerge così nitidamente come nel testo dei più recenti interventi legislativi sul settore – il «Piano per la non autosufficienza 2022-2024» e, soprattutto, la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane» – si rinvergono la tendenza *favor* per la domiciliarità e per gli interventi diretti e indiretti, il rafforzamento dell'uniformità e omogeneità territoriale delle prestazioni, la demunicipalizzazione dei servizi sociali, l'integrazione tra il settore sociale e altre politiche e, in più in generale, la valorizzazione del ruolo del Terzo settore.

I saggi di Viviana Asara e Lorenzo Betti (*L'assistenza domiciliare agli anziani tra servizio pubblico e terzo settore: il caso dell'Emilia-Romagna e di Ferrara*, 129-164), di Valeria Raparelli, Maria Leonardo, Pier Federico Scaroni, Dario Falcone, Andrea Grandieri, Giulia Barrile, Lisa Marzano, Caterina Trevisan (*Il benessere degli anziani in un'ottica multidimensionale: fragilità e genere*, 165-188) e ancora il contributo di Emilio Paolo Visintin (*L'a-*

geismo come barriera al diritto all'abitare, 189-210) e di Elena Dorato (*Abitare città a misura di anziano*, 211-250) sono l'esito di una rielaborazione dei dati raccolti tramite un'interlocuzione diretta con le persone anziane e con gli attori coinvolti nel processo diretto alla tutela dei loro diritti (tanto impegnati nel servizio pubblico quanto afferenti al terzo settore), o con quei "giovani adulti" che possono contribuire a creare barriere culturali che si frappongono all'esercizio del diritto all'abitare di chi sia anziano.

In particolare, il contributo di Rapelli *et al.* offre un'analisi multifattoriale e intersezionale della condizione delle persone anziane che risulta di particolare rilevanza. A livello mondiale, l'"epidemiologia dell'invecchiamento" mostra chiaramente come si sia allungata l'aspettativa di vita (167) e come si sia ridotto il tasso di fecondità, in parte, in conseguenza di una modificazione del ruolo femminile nella società (168). I profondi cambiamenti nell'aspettativa di vita influiscono anche sulle strutture familiari e quindi sulle possibilità di accudimento della persona anziana e se osserviamo il fenomeno riservando attenzione al genere possiamo notare l'importante influenza del ruolo delle donne che fino a qualche tempo fa rappresentavano le principali *caregiver* degli anziani presenti in famiglia mentre, ad oggi, non riescono più a prendersene carico in modo esclusivo (172).

Tra gli elementi qualificanti dell'esperienza di progetto ADA figura certamente l'attenzione al genere, elemento che ha consentito di fare emergere anche la soggettività delle donne anziane, spesso ancor più invisibile rispetto a quella degli uomini anziani a causa dell'interazione tra sessismo e ageismo, la c.d. "discriminazione intersezionale" che viene messa a fuoco già nel contributo di maggior taglio teorico del volume, quello appunto della curatrice (37). Nel complesso, le donne anziane che hanno risposto al questionario somministrato nell'ambito del progetto ADA (per approfondire la metodologia di lavoro e i dati raccolti si veda *ivi*, 174-180) si rivelano meno soddisfatte in relazione ad alcuni aspetti che incidono sulla garanzia del diritto all'abitare rispetto alla controparte maschile (cfr. 37-38, 181). Il punto merita certamente di essere approfondito con ulteriori studi, in quanto risulta di grande rilievo nell'elaborazione di politiche pubbliche dirette a garantire l'eguale diritto all'abitare delle persone, riconosciute appunto nelle proprie specificità, anche di genere.

Nel corso del progetto, si è proceduto altresì a coinvolgere un campione di studentesse e studenti dell'Ateneo ferrarese, al fine di verificare anche la loro percezione della soggettività anziana. I risultati ottenuti hanno permesso di trarre conferma del fatto che una delle più rilevanti barriere culturali all'effettivo godimento del diritto all'abitare è proprio l'ageismo, come puntualmente illustrato da Visintin nel suo contributo. Secondo l'Autore è unicamente «ribaltando» la «presunzione di incapacità» che si dispiega l'orizzonte di un abitare «possibile» e autodeterminato.

In ragione della complessità sottesa al diritto all'abitare, appare evidente come le questioni affrontate nel volume non siano di facile soluzio-

ne. Il valore aggiunto dei risultati confluiti nell'opera è il riuscire sempre a tenere insieme la teoria da un lato e la pratica dall'altro, l'universalità dei diritti «sulla carta» e la particolarità dei diritti «in situazione» e «in azione» (35).

Da un'attenta lettura degli studi di carattere teorico raccolti nel volume si sostanzia chiaramente che il diritto all'abitare fonda le sue origini nella sfera domestica ma = e questa è senz'altro l'acquisizione cruciale dell'intera trattazione = al contempo comprende e si riverbera anche in spazi che vanno oltre quest'ultima, come lo spazio urbano.

Per le persone anziane, soggetti che finora si sono trovati in una condizione di vulnerabilità sociale e spaziale, l'abitare assume un rilievo particolare. Fattori come la crisi economica o l'assenza di politiche pubbliche organiche e diffuse concorrono ancora oggi a generare esclusione sociale e forme di disegualianza; per questo è sempre più urgente un intervento strutturale in materia capace di intercettare e soddisfare i bisogni di quei soggetti che per troppo tempo sono stati reclusi ai margini della città e dello spazio di partecipazione e decisione pubblica.

Benedetta Rossi

**THOMAS CASADEI, LEONARDO PIERINI, BENEDETTA ROSSI** (a cura di), *Sconfinate. Confronti, analisi e ricerche sulle "seconde generazioni"*, Torino, Giapichelli, 2023, pp. 216.

Il volume, pubblicato nella collana "Diritto e vulnerabilità - Studi e ricerche del CRID", raccoglie gli esiti degli studi e delle ricerche del Progetto FAR Mission Oriented 2021-2023 *Le "seconde generazioni": un approccio interdisciplinare tra forme di discriminazione e pratiche di inclusione*.

Le riflessioni delle autrici e degli autori dei contributi hanno come primo e principale obiettivo quello di esaminare la condizione dei giovani di c.d. "seconda generazione", intendendo con l'espressione figli e figlie di persone che hanno conosciuto l'esperienza migratoria, così come migranti arrivati nel nostro Paese nei primi anni della loro vita.

Prima ancora di mettere a tema specifici profili che li riguardano, il volume sceglie di dare la parola all'esperienza e alle vite concrete, con due contributi ad opera rispettivamente di Abdelhakim Bouchraa (3-11) e di Basma Aissa (13-24), che portano all'attenzione alcuni tra gli elementi più importanti della ricostruzione dell'identità delle "seconde generazioni". Si tratta di un'identità spesso frammentata, la cui natura plurale e polivalente garantisce a questi e queste giovani ruoli fondamentali in un tessuto sociale, quale quello odierno, sempre più complesso. Le conseguenze di tale ambivalenza, sintetizza puntualmente Abdelhakim Bouchraa, possono essere opposte: continuità delle radici familiari o rottura con le stesse, incomprensione con la popolazione "ospitante" o capacità di sintesi e costruzione di inedite pratiche d'interazione. Le riflessioni di Basma Aissa sviluppano questo primo sguardo ai grandi temi delle "seconde genera-

zioni": il legame con l'"italianità", il richiamo alla cittadinanza, le difficoltà in ambiti strategici e fondamentali quali quello della scuola. All'interno di questo spazio possono crearsi, e spesso si creano, separazioni che si traducono in una segregazione nel mondo del lavoro, al termine, troppo frequentemente precoce, del percorso scolastico. Aissa poi mette correttamente in dialogo l'ambito scolastico, che dovrebbe essere un motore di cambiamento e progresso sociale, con l'ambiente complementare dell'associazionismo che, come propulsore "dal basso", può contrastare le forme di vulnerabilità e discriminazione connesse al *background* migratorio.

Se i contributi e le fonti bibliografiche sul tema dei figli delle persone migranti si sono in genere poste con uno sguardo concentrato su alcuni aspetti tematici, il primo grande merito di questo volume è l'aver scelto, al contrario, una prospettiva interdisciplinare, in cui i mondi del diritto, della storia, della sociologia e dell'antropologia, si incontrano e dialogano vicendevolmente creando un mosaico che riporta al lettore un quadro molto articolato e approfondito dei giovani con *background* migratorio. La stessa scelta terminologica ha un ruolo determinante all'interno dell'elaborazione complessiva nel corso del volume mediante i vari contributi, e ciò che consente una puntuale ricostruzione delle espressioni che nel tempo sono state usate per designare questi e queste giovani.

Thomas Casadei (27-44) mette in luce, in proposito, come la scelta linguistica si traduca sempre anche in una scelta ideologica perché, se l'espressione 'seconde generazioni' sottintende 'di immigrati', si denota come l'attenzione e l'aspetto determinante della narrazione sia, per l'appunto, l'esperienza migratoria, definendo - con un richiamo al passato - e non riconoscendo i soggetti che l'espressione designa. A tale scelta viene preferito l'uso della categoria di 'giovani con *background* migratorio' che, se da un lato non rinuncia all'inevitabile legame con l'esperienza migratoria, dall'altro riconosce che non tutti e non tutte l'hanno vissuta in prima persona e sono quindi suscettibili delle stesse considerazioni, siano esse giuridiche, sociologiche o antropologiche.

Questioni giuridiche, ma non solo, sono quelle che investono le considerazioni di Leonardo Pierini e Barbara Giovanna Bello, che pongono il faro sull'annosa questione della cittadinanza. Quest'ultimo designa uno *status* specialmente controverso nel dibattito recente, che viene ricostruito secondo due diverse chiavi di lettura: Leonardo Pierini (45-64) affronta la genealogia storica dello *status civitatis*, arrivando a richiamare l'attuale normativa, la legge n. 91 del 1992, per criticarne puntualmente le caratteristiche che ne fanno, a tutti gli effetti, una legge escludente, che traccia una linea così stretta e marcata da marginalizzare quei soggetti che invece avrebbero, per richiamare una espressione di Stefano Rodotà, il diritto di "avere diritti".

Se tale è la situazione odierna in Italia, la lodevole operazione svolta da Barbara Giovanna Bello (87-100) è quella di prendere seriamente in esame le proposte che negli ultimi decenni hanno cercato di innovare

la l. 91/1992, e che nella stragrande maggioranza dei casi hanno fallito il taglio parlamentare. In questo senso vengono messe a tema espressioni come *'ius soli'* e *'ius culturae'* (e la sua variante di *'ius scholae'*) per capirne la portata e il potenziale emancipativo anche se, fa notare l'autrice, si tratterebbe di riconoscere una situazione di fatto già esistente, quale la piena appartenenza di tante e tanti giovani con *background* migratorio all'interno del tessuto sociale italiano.

Il conflitto sui confini della cittadinanza, coniugata a un'epidemicamente presenza di discorsi d'odio, dentro e fuori al mondo della rete, è al centro dei ragionamenti sviluppati da Federico Oliveri nel proprio contributo (65-85), che chiarifica la portata giuridica del fenomeno a fronte di problemi strutturali del sistema normativo italiano: dall'uso politico della già menzionata l. 91/1992, alle aporie del sistema nel suo interno.

Sempre sulla cittadinanza, ma con uno sguardo volto alla comparazione giuridica, è il contributo di Rosaria Piroso (101-115), che osserva come le controversie sui giovani con retroterra migratorio non siano una questione solo italiana. Al contrario, si mette appropriatamente in luce come sia importante conoscere da vicino quanto accaduto in contesti che hanno conosciuto la migrazione prima e con un carattere quantitativo maggiore rispetto all'ambiente italiano. È il caso, brillantemente illustrato, del multiculturalismo canadese, che ha vissuto un costante ampliamento del riconoscimento giuridico delle diverse componenti etniche: dal primo approccio del *Bilingualism e Biculturalism* delle *founding nations* del 1966, in cui *English-Canadians* e *French-Canadians* risultavano essere una compagine nettamente più privilegiata, all'impostazione multiculturale riguardante la religione (*l'Equal Religious Citizenship*), che ha permesso di vedere le altre componenti etniche presenti in Canada.

Diverse e sfaccettate sono le ulteriori prospettive di analisi contenute nel volume, la cui eterogeneità riprova la complessità di ricostruire un quadro completo delle condizioni sociali di una categoria variabile quanto quella delle "seconde generazioni". Un esempio lampante è il contributo scritto da Benedetta Rossi (117-132), che mette in luce il legame tra questi soggetti e i minori stranieri non accompagnati, compiendo un'operazione che fa rientrare i secondi come "sottocategoria" dei giovani con *background* migratorio in virtù dei profili di vulnerabilità che caratterizzano tali condizioni.

Dopo i profili più propriamente filosofico-giuridici, il volume affronta la questione delle "seconde generazioni" attingendo agli strumenti di analisi offerti dalla sociologia, dalla storia e dall'antropologia. L'affrontare il grande tema delle "seconde generazioni" con sguardi tanto diversi permette di osservare sfumature che l'una o l'altra prospettiva, da sola, avrebbe inevitabilmente mancato. È da una simile premessa che muove il primo di questi contributi, ad opera di Sara Amadasi e Claudio Baraldi (135-148). Il fulcro dello stesso è da ritrovarsi nei risultati del progetto di ricerca europeo CHILD-UP, che ha posto l'attenzione sull'*agency* di stu-



denti e studentesse di origini migranti nei diversi contesti territoriali, con particolare attenzione alle narrazioni che li riguardano e alle possibilità di dialogo che sono loro date. Il che ha permesso agli autori di introdurre sulla scena del dibattito sociologico l'espressione 'integrazione ibrida' come alternativa alla categoria classica di 'integrazione', ossia come nuova risposta alla tensione, provata dai questionari somministrati a tanti e tante giovani che hanno partecipato al progetto, che si rileva tra i due blocchi identitari (quello dell'origine etnica-famigliare e quello legato al contesto "ospitante") a cui i giovani di "seconda generazione" si trovano inevitabilmente legati e che in un'ottica "ibrida" non possono essere reciprocamente escludenti.

Particolarmente innovativo per l'indagine si rivela poi lo schema adoperato da Lorenzo Bertucelli e Antonio Canovi (149-171). La scelta è quella di esporre sei contesti geostorici, sei "stazioni", per osservare in ciascuno l'impatto e il rilievo della condizione della persona con *background* migratorio, attraverso episodi, storie e cercando di far emergere voci troppo spesso silenziate, o ancora per raccontare la condizione dei figli di migranti attraverso lenti inedite. È con tale approccio che i due autori viaggiano in «un paese prospiciente il torrente nella pedecollina emiliana», in California, in Belgio, nel quartiere Rometta di Sassuolo (Modena). Accanto a queste narrazioni geograficamente situate si pongono due "stazioni" peculiari, che cercano, riuscendoci, di recuperare spunti nuovi di bibliografie della migrazione, nuove testimonianze che permettano agli interpreti di rinnovare anche il lessico stesso delle migrazioni.

Il riferimento al Belgio viene diffusamente trattato da Daniele Valisena (187-196), che nel proprio contributo ricostruisce i caratteri essenziali di una migrazione, quella italiana nel contesto belga, per ritrovarne i parallelismi con il contesto nazionale, nonché i mutamenti di un fenomeno che, per sua natura, presenta caratteri simili ma al contempo influenzabili dai diversi sistemi nazionali destinatari della migrazione.

Seguendo la linea più operativa e pratica di questi contributi di carattere sociologico e storico, Andrea Caira (173-186) prende le mosse da una recente indagine dal titolo *Seconde generazioni a chi?*, condotta da Ires-Cgil Emilia-Romagna a partire da novembre 2022. La ricerca in esame ha avuto come destinatari giovani delle province di Modena e Reggio Emilia per indagare le vite di giovani figli di migranti, le loro storie, e anche profili specifici quali il rapporto con la famiglia di origine e le distanze, vere o apparenti, con i loro coetanei di origine italiana.

La dimensione territoriale rappresenta una delle direttive più interessanti di questo lavoro corale, come testimoniato dagli ultimi contributi, ad opera di Giuseppe Grimaldi e Selenia Marabello (197-204), le cui ricerche hanno posto in parallelo le condizioni di mobilità sociale delle "seconde generazioni" guardando a Milano, a Londra e a Modena. In questo senso il volume evoca una sensazione quasi circolare verso il contesto modenese: rappresenta il punto di partenza e, in un certo senso, il punto di arri-

vo, in un percorso di ricerche, esperienze, riflessioni caratterizzate da una profonda attenzione sia per la teoria, sia essa giuridica, filosofica, sociologica, sia per la pratica, i risvolti concreti delle politiche statali, del diritto in senso proprio, e le nuove frontiere suggerite dalle azioni sul campo, dall'apporto del volontariato e dell'Università.

Il volume è chiuso dal contributo di Yodit Estifanos Afewerki, Elena Maraviglia, Riccardo Preda e Giulia Zitelli Conti (205-212), con il quale si mette a tema l'idea di "decolonizzare le città" partendo dal progetto *Harnet Streets: contro-mappe eritree in Roma*, che ha raccolto e restituito voci e memorie di persone di origine eritrea residenti nel quartiere Trieste della capitale.

In conclusione, il filo rosso che lega i diversi contributi può essere identificato nella formulazione di nuovi approcci che possano accompagnare le prassi non solo istituzionali ma in tutte le sfere sociali all'insegna del riconoscimento affinché si possa passare, come suggerisce nel suo contributo Barbara G. Bello, dall'idea di "seconde" all'idea di *eguali* generazioni e, in tal modo, promuovere il protagonismo degli stessi giovani con *background* migratorio.

Marco Mondello

**MARIANO CROCE** (a cura di), *Un dialogo su Santi Romano. Crisi, istituzione, tecniche*, Pisa, ETS, 2023, pp. 204.

Santi Romano (1875-1947) è indubbiamente una figura controversa del dibattito dottrinale e giurisprudenziale italiano: da una parte, il giurista palermitano – allievo della scuola di diritto pubblico di Vittorio Emanuele Orlando – con *L'ordinamento giuridico* del 1918 è stato il principale fautore della teoria istituzionalistica del diritto in Italia; dall'altra parte, aderì al partito fascista nel 1928, ottenendo la presidenza del Consiglio di Stato su nomina diretta dello Stesso Benito Mussolini, e fu anche membro del comitato scientifico della rivista *Il diritto razzista*.

Ciò nonostante, a più di settantasette anni dalla sua scomparsa, l'interesse per gli studi di Romano è ancora attuale, dal momento che il giurista siciliano – agli inizi del XX secolo – aveva intuito la rilevante forza delle trasformazioni sociali del suo tempo, il ruolo del diritto, delle istituzioni e i limiti dello Stato costituzionale ottocentesco, scardinando così il dogma della centralità del legislatore come unico creatore del diritto (cfr., per questi decisivi aspetti, S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico* [1918], a cura di M. Croce, Quodlibet, Macerata, 2018, in part. 82-83).

In questo contesto, l'obiettivo del volume non è la statica descrizione dell'eredità delle riflessioni romane, bensì quello di instaurare un dialogo fra i temi di cui si è occupato e altri autori della sua epoca, mettendo a fuoco sia le assonanze sia le differenze e, allo stesso tempo, portando l'attenzione anche su argomenti meno indagati dagli studiosi di Romano, come il diritto coloniale e il diritto internazionale (7-9).

Il primo saggio (11-31), di Andrea Salvatore, incrocia le riflessioni di Romano e del primo grande esponente dell'istituzionalismo: Maurice Hauriou (1856-1929). Dopo l'accurata analisi dei punti di contatto delle teorie istituzionalistiche dei due giuristi – ovverosia la critica al contrattualismo, al volontarismo, al creazionismo e al pangiuridicismo (cfr. 14-19) – Salvatore mette bene a fuoco le difformità, anche di natura metodologica, tra i due esponenti. Più specificatamente Romano, che com'è noto si serve di una metodologia di stampo giuspositivista (per questo cruciale aspetto si veda, ad esempio, M. LA TORRE, *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto* [1999], Giappichelli, Torino, 2021, 98-108), inquadra ed esaurisce il fenomeno istituzionale nell'effettiva organizzazione che l'istituzione si dà; invece Hauriou, dal canto suo, usufruendo di una metodologia spiccatamente idealista, ritiene che le istituzioni siano orientate da un principio normativo esterno, che ne condiziona la struttura, l'orientamento e la condotta stessa (22-23).

Siffatte differenze, come puntualmente rilevato dall'autore, possono essere spiegate con le diverse esigenze teoriche dei due studiosi. In sostanza, il giurista siciliano è interessato a rintracciare le regole per preservare la pluralità e l'unicità delle istituzioni, invece il giurista francese è interessato a mantenere la "compossibilità" delle istituzioni. Le differenti posizioni dei due giuristi possono essere illustrate anche per il ruolo che la forma organizzativa dello Stato occupa nelle loro riflessioni: una semplice forma, seppur la più evoluta di tutte le società umane, per Romano; la forma principale, complessa e da esempio per tutte le altre istituzioni, per Hauriou (27-30).

Le riflessioni di Francesco Mancuso (33-50) si concentrano sul concetto di 'crisi', comparando le posizioni di Romano con quelle di Gaetano Mosca (1858-1941).

Pur avendo il medesimo obiettivo, vale a dire la difesa non totalitaria di un preciso ordine politico, o meglio la difesa della statualità, i due giuristi si diversificano per le soluzioni prospettate visto che, da un lato, Romano parte dalle forme giuridiche per arrivare alle forze sociali, delineando in tal modo il concetto di 'necessità', dall'altro lato, Mosca si immerge nello studio delle forze sociali che compongono le istituzioni, valorizzando la "capacità d'integrazione" delle suddette forze (36-37). Ciò premesso, è interessante osservare il ruolo che il diritto riveste nei momenti di crisi nelle elaborazioni dei giuristi. Mancuso – traendo spunto da un celebre studio di Maurizio Fioravanti dedicato a Mosca (M. FIORAVANTI, *Costituzione, governo e classe politica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 14, 1985, 561-586) – raffigura tre funzioni che il diritto può assumere nelle crisi: una *funzione organizzativa*; una *funzione psicologia-normativa*; infine, una *funzione squisitamente istituzionale*. Eppure, le argomentazioni, che vedono il giuridico e il non giuridico come l'espressione di una certa classe politica, sono costrette a rimanere imbrigliate all'interno di una tradizione liberale, nella quale *il politico, il giuridico e lo statale resta-*

no confinati nella medesima linea (40-43). Ragionando in questi termini, Romano attua – ad avviso dell'autore – un'operazione diversa da quella di Mosca: il diritto non costituisce il reale ma lo *istituisce*. Ciò significa che il diritto ha un primato logico nei confronti della sfera politica ed è anche una forma di mediazione, per meglio dire di neutralizzazione, dei conflitti, con la precisa conseguenza di considerare il pluralismo non il presupposto bensì l'effetto della mediazione che il diritto opera all'interno dello stesso campo sociale che, a sua volta, è giuridicamente riformulato (44-45). Infatti, il giurista non esorcizza il conflitto, dato che senza i conflitti non ci sarebbero né la società né il diritto (49-50).

Nel suo contributo il curatore Croce (51-79) compie invece un'operazione diversa, tentando di identificare un nesso comune fra il celeberrimo *L'ordinamento giuridico* e due scritti "preparatori" di Romano: *Sui decreti legge e lo stato d'assedio in occasione del terremoto di Messina e Reggio Calabria* (1909) e *Lo Stato moderno e la sua crisi* (questo scritto è stato concepito dal giurista per la prolusione che tenne a Pisa in occasione dell'apertura dell'anno accademico nel 1909). L'autore – dopo aver analizzato il contesto politico italiano agli inizi del XX secolo e l'insoddisfazione delle forze sociali che non si sentivano rappresentate dallo Stato liberale – ritiene che una possibile chiave di lettura delle argomentazioni di Romano sia quella di considerare il diritto come una «tecnica di composizione» (56): si tratta di un aspetto interpretativo originale che Croce aveva già elaborato nel suo precedente saggio *La tecnica della composizione. Il pluralismo operativo di Santi Romano*, raccolto all'interno di un fascicolo monografico curato da Thomas Casadei e Stefano Pietropaoli per *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale* (2, 2018, 19-25).

Nello scritto *Lo Stato moderno e la sua crisi* Romano argomentò che lo Stato (assieme alla Chiesa Cattolica che, com'è noto, è un'istituzione millenaria) è dotato della necessaria conoscenza giuridica per mediare al conflitto sociale in corso (si ricordi, ad ogni buon conto, che il conflitto per Romano va descritto in termini essenzialmente giuridici e non politici). In forza di ciò, grazie a questa maggiore conoscenza giuridica, è preciso dovere dello Stato aprire la strada alla negoziazione nei confronti dei gruppi sub-statali, entro i limiti dell'ordine costituzionale vigente. L'ordine giuridico, pertanto, non assimila semplicemente la normatività tipica dei gruppi sub-statali, piuttosto ne viene alimentato, plasmando una visione giuridica del sociale e della sua complessità (60-64).

In quest'ottica, ad avviso di Croce, è possibile analizzare il secondo scritto di Romano, *Sui decreti legge e lo stato d'assedio in occasione del terremoto di Messina e Reggio Calabria*. Il giurista siciliano, ponendo l'accento sul fatto che il legislatore non crea il diritto ma lo *ricosce*, si sofferma sulla nozione di 'necessità'. L'occasione per siffatta riflessione è scandita dai tragici eventi del 28 dicembre 1908, in cui un terremoto di magnitudo 7,1 della scala Richter distrusse, nell'arco di trentasette secondi e quasi del tutto, le città di Messina e Reggio Calabria. Per fronteggiare tale dram-

matica situazione, l'esecutivo proclamò lo stato d'assedio per le calamità naturali, e la giustificazione giuridica adottata per il provvedimento era la generica previsione che spettava al re il comando delle forze armate. Romano – ponendosi in un'altra scia argomentativa rispetto ai suoi contemporanei come, ad esempio, Oreste Raneletti (1868-1956) – giustifica la necessità, considerandola come la portatrice di un potere che deve essere dichiarato (*rectius*, svelato). Il compito del legislatore è quello di estrarre gli *standard* normativo-etici della necessità e quest'ultima – che rientra nel mondo del normativo e non del fattuale – ha una significativa forza nomica in attesa di una verbalizzazione (68-75).

Questi scritti “preparatori”, ad avviso dell'autore, si legano assai bene alla visione istituzionalistica del giurista (portata a compimento con la nota opera del 1918): lo Stato – da intendersi come l'istituzione fra le istituzioni – possiede le conoscenze necessarie affinché la crisi non sconfini in mero arbitrio ma in un nuovo ordine giuridico, e nel far ciò è fondamentale applicare un processo di riconoscimento da parte degli organi statali (76-79).

Matteo Caparrini (81-103), dal canto suo, effettua un interessante raffronto fra le riflessioni di Romano e quelle di Widar Cesarini Sforza (1886-1965). Quest'ultimo, nella celebre opera *Il diritto dei privati* (1929), pur lodando in un primo momento le intuizioni espresse ne *L'ordinamento giuridico*, ritiene che le riflessioni di Romano siano incomplete, in quanto il giurista siciliano si è fermato all'oggettività delle istituzioni, senza esplorarne la soggettività. La soggettività delle istituzioni, per Cesarini Sforza, è corroborata dai rapporti giuridici intrattenuti dai membri delle istituzioni. Di conseguenza, un ordinamento giuridico non è tale perché è un'istituzione, ma tale può definirsi allorquando vi sia la realizzazione dei rapporti giuridici fra i membri. Tra l'altro, l'ossatura dei rapporti giuridici, ossia la reciproca assunzione di diritti e obblighi dei contraenti, è alla base di ogni vita sociale, organizzata, regolata e ordinata (88-93). L'esigenza di soggettivizzare le istituzioni, per il filosofo del diritto, è fondamentale: le forme di produzione del diritto nelle istituzioni avvengono nel segno della cooperazione fra i consociati.

Malgrado ciò, secondo Caparrini, Cesarini Sforza si sofferma solo sui rapporti giuridici intrattenuti fra i consociati, tralasciando le altre fonti che concorrono alla produzione del diritto; all'opposto Romano – assumendo una visione oggettivo-scientifica – rinvia alle istituzioni la produzione dei concetti e degli istituti giuridici. In modo particolare, ciò denota significative differenze, ad avviso dell'autore, anche sul concetto di 'diritto': il filosofo del diritto ha una concezione interna del diritto ed è interessato a ricostruire i rapporti che hanno generato l'ordinamento giuridico; il giurista ritiene che nessuna definizione possa ascriversi al concetto di 'diritto', per il semplice fatto che il rinvio della produzione dei concetti e degli istituti giuridici ai contesti istituzionali implica la commistione della scienza giuridica e del diritto (97-103).

Interessanti e densi di spunti di riflessione sono i confronti con altri due autori, Roscoe Pound e Yan Thomas.

Lo scopo del saggio di Rosaria Piroso (105-126) è quello di individuare alcuni nessi comuni tra le posizioni di Romano e quelle di Pound (1870-1964). L'autrice – dopo aver elencato le basi delle riflessioni romane e poundiane, ossia la disarticolazione dell'asse binario Stato-cittadino e la critica della concezione imperativistica (di matrice austriaca) del diritto statale (106-110) – si sofferma sull'idea del pluralismo in entrambi gli autori, mettendo in risalto quella che definisce una lettura “de-sociologizzante”. Pound instaura la c.d. *socialization of law* in una prospettiva storicistica e pluralistica dell'ordinamento giuridico: il *Dean* di Harvard ritiene che il diritto non sia solo un elemento da trattare all'interno delle corti giudiziarie, bensì un procedimento che investe la legislazione nonché gli enti che esercitano una forma di potere esecutivo. In questo specifico senso, la *Supreme Court* degli Stati Uniti non dovrebbe eseguire solo la *judicial review* delle leggi, ma dovrebbe incidere sul procedimento di formazione delle leggi, partendo dalle sollecitazioni degli individui e dei diversi gruppi sociali (110-117). Entro questa prospettiva, pertanto, non vi è una fondazione sociologica del diritto, né il diritto può essere inteso come un mero “mero fatto sociale”, piuttosto emerge una funzione di raccordo fra le istituzioni sociali e la realtà sociale che i giudici rivestono in un ordinamento di *common law* e tale funzione di raccordo – alla stregua di quanto argomentato da Romano – è agevolata da un ceto specialista all'interno dell'ordinamento giuridico: i giuristi.

Piroso coniuga assai bene le somiglianze fra i due autori presi in esame, riportando un interessante estratto di Romano ne *L'ordinamento giuridico*, in cui viene commentata l'importanza del ceto specialista dei giuristi nel *common law*, considerato il fatto che sono gli unici in grado di attrarre nell'orbita giuridica le regole e le consuetudini, sottraendoli alla singolarità del fatto (116-123). Nella lettura interpretativa fornita dall'autrice, la sociologia in Pound studia i fatti sociali (distinti, a loro volta, dai fatti giuridici) ed è, per Romano, uno strumento tecnico del giurista. Perciò i giuristi non sono tecnici che hanno il compito di *giuridificare* la sociologia (124-126).

Il contributo di Natascia Tosel (127-146) su Romano e Yan Thomas (1943-2008) in merito alla finzione giuridica è assai interessante, posto che il giurista e storico francese incrocia l'istituzionalismo romaniano. Thomas, nel saggio pubblicato postumo *Il valore delle cose* (2015), suggerisce di studiare la costituzione giuridica delle cose (*res*) e il primo punto di contatto con Romano avviene nel momento in cui sostiene che la *res* sia una categoria essenzialmente giuridica, dal momento che le cose hanno certamente una realtà ma non hanno una sostanza propria. La natura procedurale del diritto consente di *qualificare* e *istituire* le *realitas/res*, facendo emergere la performatività creativa della tecnica giuridica (135-138). Le differenze fra i due giuristi spiccano nel momento in cui viene presa

in considerazione l'istituzione giuridica. Per Romano l'istituzione è una *composizione* di elementi, mentre Thomas ne rivendica la natura finzionale. Più nel dettaglio, lo storico e giurista francese sostiene che il diritto – attraverso la *fictio* – nega l'esistente o istituisce ciò che non esiste. Le *res* del diritto, appunto per questo, esistono perché sono sia istituite con una qualificazione giuridica sia fondante con artifici. In siffatta ottica, le parole hanno una potenza assai significativa: ciò che il diritto pronuncia come esistente viene ad esistenza ed entra nella sfera giuridica. Si crea così una condizione in cui il diritto opera una sovversione, dove il mondo giuridico è "denaturalizzato" e "desostanzializzato" (139-142). Romano, e qui ad avviso dell'autrice si assottiglia la differenza con Thomas, in *Frammenti di un dizionario giuridico* (1947) definisce la finzione un artificio tecnico, in armonia con quanto illustrato dal giurista francese. Tuttavia, il giurista siculo muove una critica nei confronti di quella parte della dottrina che ritiene come lo scopo della *fictio* sia quello di mezzo di trasmissione del sapere. Il diritto non è un veicolo di conoscenza, bensì un mezzo di traduzione delle tecniche sociali in tecniche giuridiche (142-146).

Gianluca Bascherini si sofferma su un tema poco esplorato sugli studi su Romano, il diritto coloniale (147-160). Il giurista, dopo una prima bozza del 1914, pubblicò nel 1918 il *Corso di diritto coloniale*, un manuale ove sono condensate le riflessioni sull'amministrazione delle colonie italiane: l'Eritrea, la Libia e la Somalia (l'Etiopia, com'è noto, venne annessa nel 1936). Romano parte dal rilievo che nei territori coloniali viene esercitato un diritto pubblico reale, la colonizzazione è un processo attuato al di là dello Stato e mai oltre lo Stato. Tale argomentazione offre l'occasione per riflettere sul pluralismo, in quanto Romano ritiene che l'esecutivo nei territori coloniali gode di un potere più ampio rispetto a quello ordinario e sia inoltre dotato di una maggiore autonomia e indipendenza. Così facendo, ad avviso dell'autore, Romano ha in mente uno Stato amministrativo capace di affrontare le sfide del pluralismo sia all'interno sia all'esterno dello Stato. La *ratio* del diritto coloniale deve essere quella dell'integrazione delle masse sociali attraverso l'amministrazione e non con la rappresentanza politica (151-156).

La presidenza del Consiglio di Stato servì al giurista, ad avviso dell'autore, per mettere in pratica le sue teorie. Presso la massima autorità giurisdizionale amministrativa venne istituita una sezione consultiva speciale, dedicata proprio agli affari coloniali. Oltre a ciò, Bascherini riporta un'interessante sentenza (la n. 358 del 1939) della IV sezione, in cui venne ripresa la maggiore discrezionalità del potere esecutivo sull'amministrazione delle colonie, che conferma l'esplicita adesione della giurisprudenza amministrativa alle teorie romane (164-166). A prescindere dalle critiche mossegli sul parere giuridico favorevole emesso in occasione dell'istituzione del Primo Maresciallato dell'Impero (assai rilevanti, in quest'ultimo senso, furono le accuse del mentore di Romano, Vittorio Emanuele Orlando), ad avviso di Bascherini, il giurista preservò la tradizione libe-

rale nelle attività del Consiglio di Stato, evitandone una completa e totale fascistizzazione (167-170).

Infine, in chiusura, il saggio di Giulio Itzcovich è dedicato al contributo di Romano al diritto internazionale (171-203). Il Romano internazionalista pone una forte critica nei confronti della teoria del consenso come fonte di validità del diritto internazionale: la validità non va ricercata né negli accordi fra gli Stati né in una norma che impone il rispetto degli accordi (il c.d. *pacta sunt servanda*). La condizione necessaria e sufficiente per la validità del diritto internazionale è l'esistenza della comunità internazionale, che si organizza in modo autonomo e oggettivo producendo il diritto. Il rigetto del normativismo e del volontarismo, in piena aderenza con l'istituzionalismo, fa sì che nel diritto internazionale non esista un unico principio fondativo, ma più principi che vanno studiati in un unico assetto. Per il giurista siciliano il diritto internazionale è concepito sostanzialmente da consuetudini e da principi impliciti, pertanto è un diritto *non scritto*. Gli Stati – con la stipulazione dei trattati internazionali – possono derogare le norme del diritto internazionale generale, ma vi sono principi che nemmeno i trattati possono derogare come, per esempio, il principio di eguaglianza formale tra gli Stati e l'occupazione dei territori *nullius* (concretamente la colonizzazione). Romano, in via indiretta e con una forte anticipazione dei tempi, elabora così l'idea di *ius cogens*, che sarà una caratteristica essenziale del diritto internazionale del secondo Novecento (180-187).

La comunità internazionale è un ordinamento giuridico a sé stante, nessun soggetto o organo è autorizzato a rappresentare la comunità, e a ciò consegue che la comunità non ha né diritti né doveri nei confronti degli Stati. La comunità ha certamente una sua unità e non dipende dall'unità politica, ma dall'unità del diritto che ha una valenza oggettiva per tutti i suoi membri. Contrariamente a quanto si pensi, gli Stati non sono gli unici membri della comunità internazionale (seppur siano i membri principali), anche altre entità possono entrarne a far parte. Sotto un profilo squisitamente istituzionale, fra l'altro, la comunità internazionale è un ente *originario e perpetuo*: "originario" perché le norme internazionali si impongono senza l'ausilio di membri esterni; "perpetuo" poiché la comunità è sempre aperta all'adesione di nuovi membri (188-191).

Un'ultima annotazione riguarda l'idea che Romano ha della guerra. L'istituto della guerra è, ad avviso del giurista, necessario, dal momento che consente al diritto internazionale di modificarsi in considerazione delle nuove situazioni di fatto e dei nuovi equilibri che emergono nella comunità internazionale. La guerra è uno strumento necessario, nonché uno strumento della sovranità degli Stati e di evoluzione della comunità. Allo stesso tempo, la guerra diventa uno strumento inefficiente nel momento in cui essa è pensata come una mera sanzione per punire l'inadempimento o la violazione degli Stati (192-195).



L'insegnamento di Romano nel diritto internazionale, perfettamente coerente con la sua visione del pluralismo giuridico, è quello di aver chiaramente distinto la sua visione dal dualismo della scuola italiana di diritto internazionale di cui erano massimi esponenti Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888, fondatore di siffatta scuola) e Dioniso Anzilotti (1867-1950).

Il volume mostra come Romano possa essere considerato un classico del pensiero italiano, che, dall'inizio del XX secolo, ha avuto intuizioni assai rilevanti e decisive sia per la giuspubblicistica sia per la filosofia del diritto, comprendendo che lo Stato non può (e non può essere) l'unico protagonista del mondo giuridico o del fenomeno legislativo. La sua recente "riscoperta" ha consentito di ripensare nuovamente al fenomeno della spontaneità del fenomeno giuridico. Sotto questo profilo si possono elencare almeno tre intuizioni di Romano che sono ancora attuali: l'autonomia del diritto rispetto al mero comando statale; la trasversalità del diritto rispetto ai confini statuali; la rottura dell'identificazione fra *ius* e *iussum*, ossia tra diritto e comando come espressione di un'unica volontà.

Riprendendo le parole di un altro saggio del curatore dell'opera, è plausibile sostenere che l'attualità del pensiero di Romano sia quella di aver visto «in ogni entità istituzionale che negozia col diritto dello Stato una componente interna di quel diritto, un attore cioè in grado di innovarlo dall'interno. Una via tutta giuridica alla creazione di un nuovo orizzonte politico, in cui lo Stato torni a ricoprire la funzione di cornice giuridica entro la quale gli attori possono costruirsi un nuovo lessico della convivenza» (M. CROCE, *L'anima doppia dell'istituzionalismo giuridico. Carl Schmitt vs. Santi Romano*, in *Forum di Quaderni Costituzionali - Rassegna*, n. 3/2023, 256-263, in part. 262-263).

Casimiro Coniglione

**JULIUS EVOLA**, *Fuoco segreto. Lettere, interviste, documenti, testimonianze, inediti*, a cura di A. Scarabelli, G. Sessa, L. Siniscalco, Roma, Mediterranee, 2024, pp. 481.

«Io sono sempre rimasto sulle mie antiche posizioni, per quanto riguarda l'orientamento intellettuale e i miei interessi prevalenti»: così scriveva Giulio Cesare Andrea (Julius) Evola al poeta tedesco Gottfried Benn in una lettera del 13 settembre 1955 (cfr. 60). Ma quali erano queste posizioni? Probabilmente, per chi conosce Evola solo attraverso i cosiddetti "evoliani", cioè persone che hanno in gran parte fatto un pessimo servizio al barone siciliano (che barone non era), queste «antiche posizioni» erano, da un lato, quelle degli anni Trenta e della guerra, che videro Evola come un intellettuale vicino al regime fascista e poi alla Repubblica Sociale Italiana, dall'altro, però, in una contraddizione non so fino a che punto feconda, un uomo che dichiara di essersi sempre opposto «al totalitarismo, agli aspetti deviati e perversi del fascismo rispetto a ogni Stato organico centrato sulla verità tradizionale» (291).

Questo libro porta allora un notevole contributo alla conoscenza delle "posizioni" di Evola, che se indubbiamente fu un uomo di "destra" negli affari estemporanei della vita politica, non di rado lasciandosi trascinare in giudizi e azioni non meditate, forse in parte anche conseguenza della sua infermità (dal 1945 era praticamente immobilizzato su una sedia a rotelle, dopo un bombardamento di cui fu vittima a Vienna, città da lui amatissima), nella sostanza fu però qualcosa di diverso, certamente anche un "filosofo" e un "esoterista", ma soprattutto, a mio avviso, un individuo che aspirava alla conoscenza.

Individuo e conoscenza sono i due poli tra i quali Evola si mosse: il suo fu indubbiamente un individualismo finanche per molti aspetti anarchico, come spesso accade agli uomini di "destra" che pure praticano la legge e l'ordine; la conoscenza fu invece il suo dèmone e il suo fine, una conoscenza cercata prima nella pittura (fu dadaista), poi nell'esoterismo, infine in quella che considera la meditazione intellettuale tradizionalista. Ma quale conoscenza? Non certo quella delle leggi fisiche, rispetto alle quali Evola immaginò sempre un potere altro e superiore; da questo punto di vista Evola fu un metafisico nel significato originario del termine: volle andare sempre oltre ciò che è puramente fisico e materiale.

Questo libro, che raccoglie innanzi tutto vari carteggi con personaggi della cultura italiana ed europea (in gran parte solo le lettere di Evola, non avendo questi l'abitudine di conservare la corrispondenza che riceveva), contribuisce in maniera notevole a chiarire vari aspetti della "ricerca" evoliana, tra consuetudini e necessità della vita, certo non facile per una persona immobilizzata.

Si comprende così che la "politica", per Evola, in sostanza, nonostante certi compromessi, fu cosa eventuale e di fatto di scarso rilievo, pur nutrendo certe determinate simpatie. Ciò che veramente contava, per Evola, era la conoscenza metafisica dell'individuo assoluto (come suonano i titoli di due suoi libri: *Teoria e Fenomenologia dell'individuo assoluto*), nel senso della conoscenza conquistata dall'individuo. Del resto, la poliedricità del personaggio, pittore dadaista non di secondo piano tra il 1919 e il 1922, poeta, filosofo, esoterista e naturalmente anche giornalista per necessità esistenziale, segnala questo sforzo continuo e nei vari settori dell'esperienza, fino a quando si arresta, per così dire, sul mondo della tradizione esoterica, rinunciando a pittura, poesia e filosofia.

C'è uno scritto che da questo punto di vista è molto rilevante per il nostro discorso, la lettera scritta il 9 gennaio 1963 a Titus Burckhardt, una replica alla recensione pubblicata dallo studioso svizzero nella rivista gue-noniana francese *Études Traditionnelles* del suo libro *Cavalcare la tigre*. In questo testo (169-172) Evola dichiara tutto il suo scetticismo per le "iniziazioni" virtuali presunte "regolari" e ammette che l'età ultima, l'età di Dioniso, nella quale viveva e viviamo, difficilmente conosce "centri" spirituali capaci di attrarre coloro i quali possano avere interesse a una dimensio-

ne superiore, per cui ciò che resta all'individuo è in definitiva l'individuo stesso.

Il volume si compone, seguendo il modello dei *Cahiers de l'Herne* di Dominique de Roux, di varie parti, la prima è quella della corrispondenza, cui seguono gli *Scritti ritrovati*, i *Rari ed eventuali*, le *Interviste* e i *Saggi*. Sia gli scritti su Evola sia quelli di Evola sono ineguali e rispondono a vari momenti e occasioni diverse, anche contingenti (per esempio gli articoli della metà degli anni Cinquanta). Non mancano articoli fantasiosi, se non deliranti, come quello di Jean Parvulescu su *La missione occulta di Julius Evola*. Va segnalato, tra i vari contributi qui proposti, quello di Hans Thomas Hakl su *La tradizione ermetica*, un testo evoliano degli anni Trenta, poi ripreso più volte. Hakl si sofferma in maniera significativa sul simbolo e il senso che la conoscenza dei simboli ha avuto in passato.

In conclusione, si tratta di un contributo rilevante alla conoscenza di un esponente di rilievo della cultura italiana degli anni Venti e Trenta del secolo passato, troppo frettolosamente messo in disparte dalla cultura "ufficiale" e che merita di essere letto con mente aperta così come le opere di Evola in generale vanno meditate con spirito anche al tempo stesso critico (soprattutto nelle sue "cadute" nella contingenza politica). Va detto anche, però, che si tratta di un panorama mentale nel quale e sul quale i contemporanei sono sempre più restii ad impegnarsi. È un mondo oramai "altro", estraneo al modo di agire e di "giudicare" oggi in voga. In fondo, si tratta di testimonianze provenienti quasi tutte da un'epoca trascorsa e dissolta. E forse è questo l'unico vero insegnamento ancora valido di Evola: la civiltà decade, inesorabilmente.

Agostino Carrino

**MICHELE MASSA**, *Minimalismo giudiziario. L'opzione per la moderazione nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Franco Angeli, 2023, pp. 319.

La monografia che Michele Massa dedica al "minimalismo giudiziario" si apprezza in forza di svariate ragioni. Per citarne soltanto alcune: il nitore nell'enunciazione delle tesi e il rigore nel loro sviluppo; la cura con cui l'autore maneggia le fonti; la compostezza stilistica; non ultima anche l'originalità, che però non sconfinava mai nella ricerca del facile colpo "ad effetto", nell'affrontare un tema sicuramente di grande attualità. La principale però, almeno ad avviso di chi scrive, è ben sintetizzata da Marta Cartabia nella *Presentazione* al volume, quando sottolinea la prospettiva di *longue durée* di questo lavoro. Rispetto al modo in cui oggi viene solitamente impostato il dibattito - che talvolta si risolve semplicemente nella contrapposizione tra partigianerie favorevoli od ostili ad un attivismo giudiziario ideologicamente auspicato o avversato secondo le contingenze -, il lavoro di Massa infatti «tocca temi più profondi e porta ad emersione spinte e contropunte di lungo periodo che hanno rimodellato o possono rimodellare il ruolo del potere giudiziario negli ordinamenti costitu-

zionali ispirati ai principi dello Stato liberale, per preservarne l'indispensabile ruolo di garanzia» (11).

In questa chiave, dopo una breve ma importante *Introduzione* (17-37) dove si chiariscono le coordinate metodologiche e il perimetro della ricerca, tutta la *Parte prima* del volume (41-194) è dedicata all'analisi dei principali filoni della riflessione statunitense sul tema. Ciò a partire dalla premessa che «il paese dove il potere giudiziario ha raggiunto per primo un ruolo ampio e incisivo, come in nessun altro sistema istituzionale, è stato anche il primo nel quale questo ruolo è stato messo in discussione» (22). Proprio negli Stati Uniti, invero, ci si è precocemente resi conto della «profonda ambivalenza» del potere giudiziario – cui già alludeva Tocqueville in anni successivi alla celebre *Marbury v. Madison* – tale per cui «il potere giudiziario è, giuridicamente, massimo e le sue decisioni non possono essere rimesse in discussione, se non passando attraverso revisioni costituzionali; tuttavia, allo stesso tempo, si trova immerso nelle acque agitate della politica e, per questo, deve navigarle alternando, secondo i casi, energia e prudenza, per non rischiare il naufragio (proprio e della comunità politica)» (42).

L'autore allora, sempre con documentato scrupolo filologico (ma senza indulgere al citazionismo fine a se stesso), ci accompagna in un percorso di più di centocinquanta anni dove si scandiscono le principali tappe ideali della considerazione e della critica teorica rispetto al potere, al tempo stesso, “meno” e “più” pericoloso. Attraverso l'analisi delle posizioni di Thayer (50-61), Holmes (62-83), Hand (84-91), Frankfurter (92-115), Bickel (116-146) e Sunstein (147-185) si mettono così in luce i diversi contesti in cui la prospettiva “minimalista” è venuta ad emersione nel corso della lunga e non sempre lineare storia del *judicial review of legislation*. Dalla quale storia, spesso richiamata in modo generico e disinvolto unicamente per esemplificare i momenti di più forte attivismo e politicità della Corte suprema, ci sarebbe invece molto da imparare anche rispetto alle ragioni di un approccio moderato all'interpretazione e all'applicazione giudiziaria della Costituzione.

Certo, come opportunamente ricorda Massa, «la riflessione sul minimalismo non ha senso [...]: se si ritiene che nessuna questione costituzionale sia realmente aperta, vale a dire che sia sempre possibile identificare l'unica risposta esatta, o almeno quella univocamente migliore e, dunque, la sola meritevole di essere seguita; se si derubricano i problemi di applicazione e di effettività delle sentenze e del diritto giudiziario a mere patologie occasionali, da censurare ma non integrare in considerazioni teoriche; se si è convinti che, in ogni controversia, il giudice costituzionale non debba perdere l'occasione per fare chiarezza sul maggior numero possibile di questioni, in tutte le loro implicazioni, non escluse quelle più controverse o di maggiore impatto, magari addirittura sollecitandone la proposizione, o proponendole autonomamente a se stesso» (192).

Non v'è dubbio che l'osservazione sia analiticamente esatta. Del resto, verrebbe anche da chiedersi chi e con quali argomenti potrebbe sensata-

mente concepire tali assunti come premessa (o, peggio, elevarli ad altrettanti postulati) del proprio ragionamento giuridico, se non ricorrendo a quello che Franco Cordero indicava come il trucco del «crogiolo dell'alchimista: chiunque vi trova dell'oro, purché ve lo metta prima».

Essendo evidentemente anche l'autore dello stesso avviso, egli dedica la *Parte seconda* del volume (197-286) alla riflessione sulla fruibilità del quadro teorico ricostruito in precedenza anche da parte dei sistemi di giustizia costituzionale europei e in particolare di quello italiano. La risposta parrebbe ampiamente positiva, pur con alcune cautele (generali e particolari) tra le quali potrebbe valere come epitome il rilievo per cui «il minimalismo non è un approccio per tutte le stagioni, e nessuna delle sue disamine più strutturate lo propugna per tutti i casi e per tutte le materie» (290).

Merito di questa seconda parte dello studio è anzitutto di evidenziare come gli argomenti del minimalismo acquisiscono plausibilità e forza tanto più marcate quanto più si abbracciano impostazioni, in sede teorico-giuridica e/o in teoria dell'interpretazione, che privilegino il momento "politico" dell'attività della Corte costituzionale, delle quali Massa ricostruisce direttrici e sfumature (207-251).

La componente più interessante del lavoro di scavo, tuttavia, è forse costituita dai passaggi dedicati alle "ipotesi applicative" di un approccio minimalista alla giustizia costituzionale (252-286). È qui infatti che l'autore mette la sua preziosa esperienza di assistente presso la Corte costituzionale al servizio dello studioso, riuscendo a esemplificare in modo assai efficace le tipologie di casi in cui la moderazione giudiziale potrebbe vantare (e in parte già mostra) i suoi vantaggi. Tra queste vengono pertanto esaminate le ipotesi dell'ordine e dell'assorbimento delle questioni (252-260), della ragionevolezza e proporzionalità (nelle questioni con rilevanza economica: 260-271), della doppia pronuncia con relative varianti (272-280) e infine della dottrina dei vizi manifesti (280-286). Tramite questa panoramica, sintetica ma sempre attenta al cuore dei costrutti giuridici esaminati, il lettore è messo nelle condizioni di maturare una propria idea, se del caso anche diversa da quella dell'autore, non più in astratto ma sul banco di prova di questioni (costituzionali) concrete, che aiutano anche a meglio comprendere l'estrema complessità della tematica.

Un volume senz'altro da leggere e da meditare da parte tanto di chi sia d'accordo con le premesse dell'autore, quanto (forse soprattutto) di chi invece le avversi. Proprio chi mostra un approccio simpatetico all'attivismo giudiziale, infatti, dovrebbe farsi carico delle relative difficoltà. Non foss'altro perché, come ci ricorda Massa, «se il giudice le sottovaluta [...], si espone al rischio di conflittualità e inceppamenti nell'applicazione, di effetti impreveduti e di eterogenesi dei fini, persino di irrilevanza delle stesse decisioni – mettendo in pericolo, in ultima analisi, la propria credibilità e legittimazione istituzionale» (190). *Cui prodest?*

Federico Pedrini

NOEMI MINISCALCO, *L'intelligenza artificiale in movimento. L'impatto sui diritti costituzionali della smart mobility*, Milano, Wolters Kluwer, 2024, pp. 211.

Sino a non molto tempo fa l'idea di mobilità e – in un'ottica di più ampio respiro – di città del futuro sembrava il parto esclusivo del genio creativo di scrittori o registi visionari. Metropolis, per ricordare il film capolavoro di Fritz Lang del 1927, che per primo ha mostrato il volto negativo delle possibili trasformazioni; Trantor, il pianeta-città immaginato da Asimov come capitale del primo Impero galattico per il suo Ciclo delle Fondazioni, che ha poi ispirato Coruscant, sede del governo della Repubblica e dell'Impero, nonché del quartiere generale dell'Ordine Jedi, nella saga di *Star Wars*; la San Francisco post-apocalittica di Philip K. Dick in *Do androids dream of electric sheep?*, da cui verrà tratto il celebre film *Blade runner*; o ancora le città immaginate da William Gibson per la sua "Trilogia dello Sprawl" (solo per citare alcuni esempi): possono tuttora dirsi mera espressione di fantascienza?

Probabilmente – almeno per il momento – sì. Ma, passando dal *cyberpunk* dell'ultimo degli Autori menzionati ai prodotti delle più recenti correnti minimaliste, si può ancora fondatamente affermare di essere di fronte a scenari così distanti dalla realtà? In essi, infatti, cambia il modo di descrivere il mondo del futuro: le città dominate dall'oscurità e strutturate secondo una rigida divisione classista, composte di piccole abitazioni, tipiche della prima fantascienza, diventano conglomerati urbani tra loro interconnessi, caratterizzati da tratti più semplici, peculiari di uno stile moderno ed essenziale, ove il *cyberspazio*, ormai *démodé*, ha lasciato il passo all'infosfera, con le sue sovrapposizioni tra umanità e virtualità, tra connessione ed identità.

Ebbene, in siffatte raffigurazioni, troviamo le immancabili macchine senza conducente, le quali, tuttavia, rappresentano, se ben si considera, un futuro che tale non è. Non v'è dubbio, infatti, che il fenomeno della guida autonoma è, oggi, reale, dal momento che le *self-driving car* circolano già sulle nostre strade – seppure, in alcuni luoghi, in via solo sperimentale – trasformando, quindi, la fantascienza in realtà.

Di questa realtà si occupa il saggio monografico di Noemi Miniscalco, la quale indaga, con apprezzabile rigore e metodo scientifico anche in relazione a tematiche di carattere extra-giuridico, l'impatto che i prodotti dell'innovazione ed in particolare le macchine senza conducente hanno (e potranno avere) sui diritti e sulle libertà dell'uomo. Trattando, dunque – come non manca di sottolineare l'Autrice – di un fenomeno che è in continua evoluzione e che è destinato ad assumere, nel prossimo futuro, un rilievo centrale nella nostra vita quotidiana, dal momento che la direzione intrapresa porterà nei prossimi anni ad un aumento rilevante dei livelli di automazione dei veicoli, sino a giungere alla totale autonomia degli stessi, grazie alla sostituzione dell'intelligenza artificiale all'essere umano nell'attività di guida.

L'analisi svolta nel volume è suddivisa in due parti, la prima delle quali (capitoli I e II) dedicata a definire l'oggetto dell'indagine condotta e ad illustrare il quadro della normativa in materia; la seconda, invece (capitoli III, IV, V e VI), ad indagare l'impatto della mobilità intelligente sui diritti e sulle libertà costituzionali, in termini, anzitutto, di maggiori o minori opportunità di godimento degli stessi.

Più in particolare, nel primo dei sei capitoli di cui si compone l'opera, l'Autrice, attraverso la ricostruzione dei principali approcci al tema, definisce il concetto di 'smart mobility' e quindi delimita il campo della sua ricerca alla guida autonoma. In tale contesto Miniscalco pone particolare attenzione alla nascita (ed all'evoluzione) del fenomeno in parola, anche richiamando le diverse fasi ed i livelli di evoluzione che hanno portato allo stadio attuale, evidenziando altresì il ruolo che in esso assumono talune specifiche tecnologie oggetto di descrizione. Si tratta della necessaria premessa, di carattere prettamente tecnologico, che risulta, peraltro, imprescindibile per lo sviluppo dell'analisi giuridica successiva.

Nel secondo capitolo l'attenzione si sposta invece sull'attuale regolazione del fenomeno, attraverso un'attenta ricostruzione dei principali atti normativi vigenti - a livello internazionale, unionale e nazionale - relativi alla (sperimentazione della) guida autonoma. L'analisi *de qua* porta l'Autrice ad evidenziare talune criticità e lacune che caratterizzano il presente assetto normativo - basti pensare all'assenza di regole condivise che disciplinino i ruoli e le relative responsabilità dei vari attori coinvolti - e conseguentemente a ritenere ancora più opportuna un'indagine del fenomeno nella prospettiva del diritto costituzionale.

Su tali premesse, dunque, nella seconda parte del volume, Miniscalco tratteggia, innanzitutto, una cornice teorica di riferimento, muovendo dalla constatazione del naturale dinamismo che caratterizza i diritti e la loro evoluzione, dapprima nelle loro diverse manifestazioni storiche e poi, più in particolare, in conseguenza dell'influenza sul loro godimento del fattore tecnologico (capitolo III). Confezionando, in tal modo, le coordinate generali che le serviranno, nel prosieguo della trattazione, per studiare come gli effetti che la tecnologia produce sui diritti si manifestino, in concreto, nello specifico contesto della *smart mobility*.

In quest'ottica, pertanto, dopo una panoramica generale dei diversi interessi che possono venire in evidenza ed assumendo, del tutto ragionevolmente, che il fenomeno di cui si discute possa sortire effetti sui diritti e sulle libertà dell'uomo in termini tanto positivi, quanto negativi, oppure che non sia possibile determinare, in astratto, se saranno maggiori i benefici oppure i rischi che da esso conseguiranno, l'Autrice focalizza la propria attenzione, a titolo esemplificativo di ciascuna di tali ipotesi, sul diritto, rispettivamente: *a*) alla socializzazione delle persone con disabilità (capitolo IV); *b*) alla protezione dei dati personali (capitolo V); e *c*) al lavoro (capitolo VI).

In relazione alla prima di tali figure soggettive (alla quale è dedicato, per l'appunto, il capitolo IV), Miniscalco, dopo aver ricordato che il fenomeno delle disabilità è stato interessato da una rilevante evoluzione (non solo giuridica) e viene attualmente guardato in relazione – non più alla causa, ma – agli effetti che l'*impairment* determina, rileva che, proprio in quest'ottica, la guida autonoma, nella misura in cui amplia, indubbiamente, il novero dei soggetti che possono utilizzare i mezzi di trasporto, è uno strumento di riduzione degli effetti negativi che derivano dalla disabilità. Essa, infatti, permette pure a persone che non possono condurre veicoli tradizionali di avvalersi delle *smart car* e, in tal modo, di recarsi, con maggiore facilità, nei luoghi ove si svolge la loro vita – lavorativa e, più in generale, – di relazione (la loro "personalità", si potrebbe affermare parafrasando l'art. 2 Cost.). Di modo che l'impatto che la *smart mobility* ha e (soprattutto) potrà avere sul diritto alla socializzazione si prospetta senz'altro positivo. Tale conclusione, poi, non può dirsi scalfita, nel pensiero dell'Autrice, dal rilievo – pure analizzato nel testo – che, affinché tale effetto positivo possa trovare realizzazione, saranno necessari alcuni interventi di rimozione degli ostacoli, *ex art. 3, comma 2, Cost.*, che possono impedire, di fatto, l'accesso alle *smart car*. In tal senso, ad esempio, l'uso dei veicoli in oggetto presuppone necessariamente almeno talune capacità digitali ed è presumibile che il costo dei mezzi a guida autonoma sia, quanto meno nel periodo iniziale di diffusione, particolarmente elevato, ben potendosi, invece, immaginare una sua riduzione con l'andare del tempo, come normalmente avviene per i prodotti tecnologici. Tali ostacoli, tuttavia, risultano, ad avviso di Miniscalco, superabili, attraverso la predisposizione di misure a garanzia delle persone con disabilità, tanto in fase di progettazione (e programmazione) dei mezzi di trasporto – attraverso per esempio la previsione di istruzioni per il veicolo il quale potrebbe essere chiamato a determinate manovre al ricorrere di particolari situazioni o in presenza di soggetti con specifici *deficit* – quanto in fase di loro commercializzazione e uso. Laddove, inoltre, la previsione di flotte di veicoli pubblici, attraverso i quali possa essere assicurato il trasporto gratuito (o a tariffe agevolate) a persone vulnerabili – le quali risultino, inoltre, eventualmente al di sotto di determinate soglie di reddito – renderebbe possibile l'accesso a tali mezzi proprio a coloro che potrebbero conseguire maggiori vantaggi dal loro utilizzo.

Di contro, nell'opinione dell'Autrice, il diritto alla protezione dei dati personali (che è oggetto dell'indagine condotta nel capitolo V) rischia di essere (particolarmente) compromesso dalle trasformazioni di cui si occupa il volume, poiché diverse sono le criticità che si manifestano nell'ambito dei trattamenti di informazioni relative a persone fisiche che utilizzano *smart car*. Miniscalco evidenzia, infatti, come l'assenza di una normativa *ad hoc* di garanzia del diritto alla *privacy* nell'ambito delle sperimentazioni – così come, guardando al prossimo futuro, in relazione alla guida autonoma – generi una lacuna non facilmente colmabile attraverso il ricorso alla



disciplina generale vigente in materia (*id est*: al Regolamento UE 2016/679 e, a livello nazionale, al d.lgs. 196/2003). E questo perché almeno alcune delle disposizioni contenute negli atti normativi in parola (e gli adempimenti in essi previsti) mal si attagliano ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto della mobilità intelligente, tanto in relazione ai processi che gli stessi mezzi di trasporto effettuano, quanto rispetto a quelli che vengono generati nel contesto ambientale nel quale i veicoli a guida autonoma si muovono. Con la conseguenza che diversi appaiono i rischi emergenti: basti pensare alla mancanza di controllo sul processo di trattamento e all'asimmetria dell'informazione degli interessati, al possibile riutilizzo dei dati rispetto al trattamento originario a fini diversi, alla limitazione della possibilità degli utenti di mantenere l'anonimato, ai rischi relativi alla sicurezza, peraltro non solo informatica. Rilievi che conducono l'Autrice a concludere che l'impatto complessivo della (sperimentazione e della) diffusione della guida autonoma sul diritto alla protezione dei dati personali rischia di essere, in assenza di correttivi adeguati, negativo.

Infine, se per alcune situazioni giuridiche soggettive gli effetti derivanti dall'implementazione della guida autonoma si prospettano come (essenzialmente) positivi o negativi, per altre, invece, essi risultano, al momento, di dubbia portata. È il caso, tra gli altri, del diritto al lavoro (cui è dedicata l'analisi svolta nel corso del capitolo VI), in relazione al quale Miniscalco, per un verso, evidenzia il rischio concreto di sostituzione dell'intelligenza artificiale all'uomo nella guida, con conseguente perdita di (almeno alcuni) posti di lavoro; per l'altro, però, rileva come l'avvento delle *smart car* potrebbe anche comportare alcuni vantaggi, dato che non solo lavoratori occupati nella conduzione di mezzi di trasporto - nella misura in cui verranno liberati dalla fatica di quella attività - potranno eventualmente trovare reimpiego in altre (ed eventualmente nuove) occupazioni, ma gli stessi, inoltre, potrebbero anche essere interessati da un mero mutamento delle mansioni, se e nella misura in cui gli altri *tasks* - componenti le diverse prestazioni a loro richieste - non possano essere svolti con modalità automatizzate. Laddove ulteriori benefici potrebbero inoltre conseguire dal risparmio di tempo e di energie fisiche, con possibile impiego di tali risorse in altri compiti, eventualmente anche non lavorativi.

In conclusione, con il suo contributo monografico, l'Autrice dà vita ad un'indagine originale e di sicuro interesse che la porta, mediante una solida applicazione di concetti e di nozioni assai note ai cultori del diritto costituzionale, ad occuparsi di un terreno inesplorato, ossia ancora non interessato da analisi giuspubblicistiche di carattere organico. E che come tale, pertanto, è destinato a venire citato, negli anni a venire, con il classico: "Su questo tema, per prima, vedi N. Miniscalco, ...".

Il volume ha inoltre il pregio indiscutibile di richiamare l'attenzione del lettore sulla circostanza che i dubbi sugli effetti che l'innovazione della mobilità intelligente può determinare in relazione al godimento di talu-

ni diritti ed interessi di rilievo costituzionale rendono ancor più necessari interventi tempestivi (e ad ogni livello di competenza) da parte degli organi di produzione normativa allo scopo di gestire un fenomeno che è un esempio paradigmatico delle più ampie trasformazioni che caratterizzano la nostra epoca. Questo segmento del “mondo nuovo”, che abbiamo visto non essere, poi, così lontano nel tempo, reca, infatti, con sé – come bene si evidenzia nel saggio monografico in rassegna – non soltanto benefici, ma anche rischi per i diritti e le libertà di cui siamo titolari. Di essi è necessario, pertanto, farsi carico, individuando per tempo opportune forme di garanzia e di tutela, così che lo sviluppo inevitabile (e sempre più veloce) cui stiamo assistendo proceda in una direzione che risulti, in ultima analisi, favorevole all’uomo.

Roberto Pinardi

**GERALD J. POSTEMA**, *Law's Rule. The Nature, Value, and Viability of the Rule of Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022, pp. 381.

Jerry Postema è un filosofo del diritto della University of North Carolina at Chapel Hill, ben noto anche in Italia e amico del nostro Paese (gli devo tra l’altro gratitudine per aver controllato la versione inglese del mio lavoro sulla filosofia del diritto nel XX secolo per il *Treatise of Legal Philosophy* – vol. 12 –, curato da Enrico Pattaro per la Springer). Uomo colto e intellettualmente vivace, rappresenta una filosofia del diritto *liberal*, attenta ai diritti e alla tradizione culturale democratica. È autore, tra l’altro, di un lavoro critico su una delle sentenze più malfamate della giurisprudenza della Corte suprema americana, *Plessy*.

Dico questo perché la recensione critica che faccio qui del suo ultimo libro è soltanto l’esito logico di un punto di partenza completamente diverso da quello di Postema. Personalmente, infatti, in merito alla famosa contrapposizione tra governo delle leggi e governo degli uomini, ho sempre sostenuto il governo degli uomini sotto le leggi, piuttosto che l’idealistico “governo delle leggi”. Il governo della legge è invece l’obiettivo di Postema, o, meglio, il suo scopo, in questo libro, è quello di cercare di proporre delle vie per salvare il *rule of law* dai suoi critici e dagli attacchi cui è sottoposto.

«Il rule of law è un ideale realizzato istituzionalmente, che esiste solo nella misura in cui istituzioni, norme e pratiche danno espressione concreta ai suoi princìpi nelle comunità politiche storiche» (334): parto da questo brano dell’epilogo del libro perché esso segnala quelli che sono appunto i limiti dell’impostazione di Postema, il quale tralascia di prendere in considerazione il fatto che istituzioni, norme e pratiche sono sempre l’ambito di azione di determinati esseri umani. Come ho già detto, il rifiuto del governo degli uomini è un presupposto indiscusso di questo lavoro.

Rispetto al libro di Michael Rosenfeld, anch’esso in questo fascicolo recensito, questo lavoro di Jerry Postema ha un sapore assai più “euro-

peo". Il tema per certi aspetti è analogo: la crisi del *rule of law*, studiata innanzitutto nella sua fenomenologia, a partire dalla debolezza del tipo di governo, dalla possibile sovversione e dall'erosione interna. Per la verità, una delle ragioni della crisi che Postema individua, la corruzione, è un elemento comune ai vari tipi di reggimento politico: anche uno Stato autoritario, se supera certi limiti di corruzione delle istituzioni, entra in crisi e rischia di essere rovesciato. Ovviamente, la corruzione è solo uno dei pericoli che il *rule of law* sta correndo e Postema ne elenca altri.

La prima parte del libro è dedicata alla trattazione dei pregi del *rule of law* e delle debolezze che esso deve affrontare e combattere. Il *rule of law* è un'organizzazione ad avviso di Postema insostituibile perché è l'unica che, nonostante i suoi limiti, garantisce libertà, eguaglianza, responsabilità. Postema si richiama alla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa (105 ss.) per evidenziare l'interconnessione tra *rule of law*, democrazia e garanzia dei diritti (fondamentali) nel rispetto delle norme costituzionali.

È però la seconda parte del libro che appare più interessante e problematica, in quanto impone il tentativo di trovare delle risposte al problema della crisi del *rule of law* e anche delle democrazie, costituzionali e liberali, crisi simbolizzata in qualche misura nella sfida portata al principio della sovranità della legge. Postema ne parla diffusamente, ma non discute quello che pure è un fenomeno collaterale di non poco conto, ovvero della critica e del rifiuto, generalizzato fino a poco tempo fa, del concetto di 'sovranità' in quanto tale. Anzi, per certi aspetti, egli vi passa sopra concentrandosi sul "fatto" dell'esistenza di organizzazioni sovranazionali (ONU, WTO, Unione europea).

Non che sfuggano al nostro Autore i limiti dell'ideale del *rule of law*, messi per esempio in rilievo dal realismo in ambito internazionale, critiche che conosce e discute. Ma in definitiva la risposta di Postema alle difficoltà dell'ideale del *rule of law* non risiedono in un tentativo di rimesa in discussione dell'ideale all'altezza delle sfide e delle smentite subite, quanto nella semplice riaffermazione del principio, anzi per così dire nel totale disinteresse per i limiti che l'ideale forse ontologicamente e storicamente subisce. Così, alla fine, quello che resta è una ripresa della fondazione morale del *rule of law*, una dichiarazione di fede nella capacità di legittimazione di tutti gli ambiti societari da parte della morale. Un *rule of law* ri-moralizzato non solo a me, per quanto posso giudicare, non pare una risposta, ma di fatto rischia di lasciare irrisolti i problemi in generale, quelli irrisolvibili e anche quelli che potrebbero, forse, trovare una qualche soluzione realistica. Non a caso Postema critica la posizione di autori come Eric Posner e Adrian Vermeule facendo appello alla morale, ovvero all'«ethos di impegni reciproci che nutre e sostiene» lo Stato di diritto (118). Del resto, egli simbolizza tutta la storia recente del *rule of law* e della sua crisi nella guerra in Ucraina e nelle responsabilità del "cattivo" Putin che cerca di «schiacciare il tentativo dell'Ucraina di abbracciare la demo-

crazia e il *rule of law*» (333). Uno studio più attento delle vicende ucraine, dal colpo di Stato filo-europeo del 2014 alla guerra dichiarata dai corrotti oligarchi ucraini contro le popolazioni russofone del Donbass, forse servirebbe a gettare una luce meno brillante sulle oscurità e i problemi del *rule of law*. Tuttavia, un libro da leggere.

Agostino Carrino

**MICHAEL ROSENFELD**, *A Pluralist Theory of Constitutional Justice. Assessing Liberal Democracy in Times of Rising Populism and Illiberalism*, Oxford, Oxford University Press, 2022, pp. 307.

Che il costituzionalismo liberale stia attraversando una crisi profonda non lo negano più nemmeno i massimi difensori delle costituzioni moderne, almeno quelli che non si nascondono dietro le fumisterie ideologiche. Nel libro Michael Rosenfeld parte da questa crisi e cerca, alla maniera propria dei giuristi americani, di trovare e proporre delle vie possibili per una ripresa del costituzionalismo liberale specificamente per quanto riguarda le costituzioni e la salvaguardia degli elementi costituzionali di una giustizia difendibile nei suoi elementi essenziali. Si tratta in sostanza di un tentativo di mettere insieme costituzionalismo liberale e giustizia distributiva.

Rosenfeld parte dalla critica al costituzionalismo liberale portata dai cosiddetti populismi "illiberali" (per esempio Orbán) e si pone l'obiettivo di capire se questo costituzionalismo, nonostante tutto, potesse già alle sue origini contenere un'idea di giustizia distributiva capace, oggi, di contrastare la deriva del globalismo nemico delle classi medie e basse. Colpisce, tuttavia, il fatto che manchi per esempio ogni riferimento al concetto di 'Stato sociale di diritto', avanzata già da Hermann Heller durante gli anni di Weimar, o la critica contraria di autori come Forsthoff, che nel secondo dopoguerra hanno sottolineato esattamente i rischi che lo Stato di diritto correva con il riferimento ai diritti sociali in costituzione. Ma anche il rifiuto di un autore come Hans Kelsen di inserire i valori, cioè i diritti, nel testo costituzionale.

Il punto centrale, che a mio avviso pone l'autore su un declivio alla fine infruttuoso, è il presupposto, completamente indimostrato, che tutto quello che stava prima del costituzionalismo liberale sia da condannare. La sostituzione del diritto al privilegio medioevale fu veramente un progresso o non la condizione necessaria per una trasformazione radicale dei rapporti di potere a favore di una classe? «Tutti gli uomini sono creati uguali» è una dichiarazione di principio che non ha mai veramente modificato i reali rapporti di potere, cioè l'ineguaglianza sostanziale. Che la giustizia sostanziale sia quindi «inerente ed essenziale al costituzionalismo moderno» (5) è un'affermazione apodittica del tutto priva di giustificazioni, almeno per quanto riguarda i movimenti oggettivi della storia, anche se forse qualcuno, all'epoca, può averlo immaginato. E quando

Rosenfeld scrive che la tutela dei diritti liberali implicava necessariamente la difesa, sia pure implicitamente, di una qualche «giustizia distributiva materiale» (6) sembra dimenticare che è nella natura di ogni ordine politico tutelare un minimo di giustizia per evitare di essere rovesciato: questo vale per le democrazie, liberali e illiberali, come per le dittature. Anzi l'assistenza ai poveri, per esempio, era una delle funzioni più seguite nell'Impero austro-ungarico e nella Prussia. Qui, ad essere sinceri, le "costituzioni" non c'entrano niente.

Rosenfeld, inoltre, pone a fondamento del suo discorso l'opposizione tra il costituzionalismo etnico tedesco e quello fondato sul *demos* proprio della Francia, nel senso che il primo è ristretto all'ambito nazionale, mentre il secondo, quello francese, è universalistico, sin dai giorni della Rivoluzione. L'errore, qui, sta nel trascurare la contraddizione strutturale al modello universalistico francese – già sottolineata da molti e tra gli altri ottimamente da Hasso Hofmann –, per cui da un lato si proclamano diritti universali, dall'altro si pratica il culto, assai rigoroso, della nazione. Nulla toglie a tutto ciò l'affrancamento degli ebrei, perché la stessa cosa era stata fatta nei Paesi "etnici" e non "democratici", per esempio la Germania. Da questo punto di vista è assai più coerente e interessante la posizione di Schmitt, che Rosenfeld richiama per criticarla. Il fatto storico è che l'oblio della giustizia distributiva è inerente al modello universalistico, fondato sui "diritti" di una persona astratta, l'Uomo, e non sugli interessi dei singoli, gli uomini.

In realtà, Rosenfeld ammette che la realtà è più complessa rispetto al "modello": «Ciò perché nessuna democrazia costituzionale liberale attualmente funzionante può accostarsi a un modello operativo puramente etnocentrico o puramente democentrico» (9), qualcosa di simile a quanto diceva Schmitt a proposito della Repubblica di Weimar, dove agivano due forme di Stato, una politica e l'altra propria dello Stato di diritto. Ma come Schmitt considerava le due forme di Stato sovrapposte l'una all'altra, anche Rosenfeld alla fine immagina, da un lato, una democrazia costituzionale che si sia sforzata di integrare *ethnos* e *demos*, dall'altro, più realisticamente, deve ammettere le patologie della democrazia costituzionale e il populismo "illiberale" come una sorta di antidoto a queste patologie nell'epoca della globalizzazione. In questa nuova realtà, filosofie liberali come quella di Rawls sembrano insufficienti e l'autore di questo saggio si riserva la possibilità di ricollocare al centro gli elementi essenziali di una giustizia distributiva, messi in discussione dalla evoluzione reale del costituzionalismo liberale, in una sorta di ritorno alle origini, dove gli elementi separati dell'esperienza costituzionale liberale possano essere resi coerenti tra loro.

L'idea dell'autore è immaginare una sorta di ampia "riserva" dove i singoli possano esercitare, sia pure entro l'ordinamento costituzionale, una sorta di rapporto interpersonale fondato sugli elementi essenziali della giustizia. Questi "*justice essentials*" non sono però altro, in definiti-

va, che pur sempre e solo una caratteristica fondamentale del costituzionalismo liberale, tanto che Rosenfeld organizza il suo discorso mettendo dichiaratamente da parte la questione dei diritti sociali.

Che questa proposta susciti dubbi lo dimostra il fatto che una delle vie segnalate consiste nell'interpretazione del rapporto, ad avviso dell'autore fecondo, tra Hans Kelsen e Sigmund Freud. Che un rapporto, almeno da parte di Kelsen nei confronti della psicoanalisi, vi sia stato è noto; che questo rapporto possa passar sopra la definizione kelseniana della giustizia come un «ideale irrazionale» mi sembra piuttosto difficile. Eppure, è quello che Rosenfeld cerca di fare per mettere in collegamento l'*ethnos* e il *demos* al fine di individuare delle "zone di giustizia": «In verità, come l'esempio degli USA nell'età della schiavitù o quello del Sud Africa nel suo periodo di apartheid dimostrano, è del tutto possibile avere un ordine costituzionale funzionante che raccoglie potenti zone di identificazione e solidarietà pur rimanendo sistematicamente e complessivamente ingiusto» (128). Si tratta, in ultima analisi, di individuare una giustizia possibile oltre il diritto e a tal fine Rosenfeld analizza non solo Kelsen ma anche altre esperienze giuridiche e autori.

Ma qual è il rapporto tra questi "clusters" di giustizia e l'ordine costituzionale in generale? A me pare che questa "giustizia" sia solo immaginata ed sia nient'altro che la giustizia della morale kantiana, una giustizia di individui tra individui. Ma allora non è questa l'accettazione definitiva dell'impossibilità di una giustizia *nella* costituzione e *nel* diritto? Per evitare questa conclusione – che metterebbe fuori gioco il costituzionalismo *tout court* – Rosenfeld si lancia nell'analisi, dopo Kelsen e Freud, nientemeno che di Carl Schmitt, che a mio avviso banalizza riducendolo all'opposizione "amico/nemico" come essenza della politica che starebbe al di sopra del diritto, una classificazione che Schmitt non avrebbe mai fatto, sia perché quello "amico/nemico" è un criterio che può rendere politici i rapporti più diversi, sia perché l'autonomia delle varie sfere dà legittimità a tutte, non ne sottrae. Non a caso Schmitt si è sempre dichiarato giurista, non teorico della politica.

L'autore ha però buon gioco a fare di Schmitt un "populista" che lavora con l'idea del nemico, sia all'esterno sia all'interno. In tal modo, certamente, il pluralismo non sembra qualcosa di positivo e forse nemmeno possibile. Il rifiuto del liberalismo, in Schmitt, dipende dalla sua idea che il liberalismo mette il "diritto" al di sopra di tutto o, meglio, che il liberalismo tende a giuridificare tutte le relazioni umane. Rosenfeld tralascia del tutto la sostanza ontologica del discorso di Schmitt e questo gli consente, almeno nelle sue intenzioni, di immaginare una società del pluralismo che non sia né individualistica né collettivistica, al di là, per così dire, di Schmitt, Rawls e Dworkin, riprendendo però criticamente una certa tradizione kantiana.

Il libro è indubbiamente interessante, ma credo che bisognerebbe innanzitutto chiedere in giro se le persone che vivono soggette a un ordi-

namento giuridico coercitivo si sentono non più solo “cittadini” o borghesi o l’uno e l’altro, bensì «individui singoli», «membri di questo o quel gruppo identitario, ideologico, religioso, culturale attivo nella società politica, e cittadini appartenenti alla comunità del tutto organizzata costituzionalmente» (288). Se Rosenfeld mi trova qualcuno che si autodefinirebbe in questo modo (a parte lui stesso), sono pronto a considerare questo libro meno puramente accademico di quanto mi è sembrato.

Agostino Carrino

**CARL SCHMITT, ROMAN SCHNUR**, *Briefwechsel 1951 bis 1983*, hrsg. von Martin Tielke, Berlin, Duncker & Humblot, 2023, pp. 802.

Studio della cultura giuridica francese ma anche italiana, Roman Schnur è noto nel nostro Paese soprattutto per un libretto su *Assolutismo e individualismo*, pubblicato per i tipi di Giuffrè nel lontano 1979. Schnur era però uno studioso attento del mondo culturale latino, certamente della cultura francese, ma anche della scienza giuridica italiana: a lui si deve la traduzione tedesca per i tipi della Duncker de *L’ordinamento giuridico* di Santi Romano, per la quale, come scrive in una lettera, molto doveva ai riferimenti fatti da Schmitt. L’interesse per il giurista italiano era stato infatti mediato dall’istituzionalismo di Hauriou, a Schnur assai più noto, ma anche dal fatto che il nome di Romano compariva già in un libro di Carl Schmitt dei primi anni Trenta. E con Schmitt Schnur condivide un comune interesse per la tradizione storico-giuridica francese.

Non potrà quindi non suscitare curiosità il carteggio tra Schnur e Schmitt che ora appare per i tipi della Duncker. Si tratta, in effetti, di un vero e proprio “spaccato” sulla vita culturale e giuridico-politica in Germania dai primi anni Cinquanta ai primi anni Ottanta del Novecento, per complessive 429 lettere, di cui 296 di Schnur e 133 di Schmitt. Mancano purtroppo 16 lettere di Schnur e 35 di Schmitt, risalenti agli anni Cinquanta.

Essendo il volume fornito di un indice dei nomi, il lettore potrà curiosare alla ricerca di cose varie e in effetti, per esempio, colpisce che tra Schnur e Schmitt ricorre più volte il nome di Norberto Bobbio, già prima che questi avesse ripreso la sua corrispondenza con il sempre sulfureo giurista tedesco ai primi del 1980, dopo averla bruscamente interrotta nel 1951. Schmitt esprime parere positivo sulle competenze di Bobbio a proposito di Hobbes e suggerisce anzi a Schnur di pubblicare in una sua collana l’introduzione del filosofo torinese a una traduzione dell’autore del *Leviatano*.

Ovviamente, come ho detto, la presenza di molti italiani in questo carteggio non stupisce per la propensione di Schnur al mondo culturale francese e mediamente italiano. Ma questa è una curiosità. Il libro si segnala invece come una sorta di accompagnamento alle vicende di Schmitt e su Schmitt nella Germania del Secondo dopoguerra, tra gelosie e ritrosie, critiche e apologie, sentimenti ambivalenti sempre suscitati dal “recluso” di Plettenberg.

Si tratta di un carteggio tipico di due studiosi di un'epoca oramai conclusa: domande su libri appena pubblicati, richieste di cercarne altri, si tratti di Garosci su Bodin o di Maxime Leroy o di Kojève, al quale molto si interessa Schmitt per Hegel. E naturalmente del destino di Schmitt, intorno al quale sembra pian piano formarsi una vera e propria scuola occulta, di persone che nel clima di grande sospetto per il vecchio giurista compromesso col nazismo non riescono tuttavia a fare a meno di lui, sia che si tratti dell'autore della prima monografia su Schmitt, Peter Schneider, oggettivamente critico (e sottilmente preso in giro da Schmitt in una lettera di ringraziamento per avergli mandato copia del libro), sia di giuristi di peso come Böckenförde, che si affacciano allora agli studi, o di vecchi allievi come Forsthoff. Il sapore è quello di un tempo remoto, in cui Schmitt mette quindici marchi nella lettera che manda a Schnur a Parigi perché gli possa comprare e spedire dei libri.

Schnur, che sembra apprezzare molto Maxime Leroy, manda a Schmitt i suoi scritti e gli chiede giudizi su questo o quel lavoro. Su una recensione di Schneider al suo saggio sulla scienza giuridica europea Schmitt dà questo sarcastico giudizio: «cerca di compensare la sua evidente incompetenza con la sua abilità antifascista» (185). Col passare degli anni le conoscenze parigine di Schnur aumentano e spesso si tratta di personaggi che hanno già rapporti con Schmitt, da Taubes a Bertrand de Jouvenel a Cioran e Monnerot e ovviamente Julien Freund.

Il carteggio va dal 1951 al 1983, ma ha un'interruzione di due anni, dal 1981 al 1983, quando Schnur scrive a Schmitt due lettere, che non hanno però risposta. Non si conoscono le ragioni di questa interruzione, ma si nota comunque che negli ultimi anni le lettere di Schnur, all'inizio molto lunghe, diventano sempre più brevi. Il libro resta tuttavia un punto di riferimento di grande interesse per tutti gli studiosi di Schmitt e della cultura giuridico-politica tedesca nella seconda metà del Novecento.

Agostino Carrino

**GUNNAR FOLKE SCHUPPERT**, *Über Herrschaft. Praktiken, Verständnisse und Rechtfertigungen von Herrschaft – ein soziologischer und historischer Streifzug*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2023, pp. 515.

Importante e di grande attualità è il tema trattato da Schuppert in questo suo recentissimo lavoro, che affronta la questione del potere in un'epoca che ai più appare come l'epoca della fine dello Stato. Meraviglia, a dire il vero, la quasi totale assenza di riferimenti (ho trovato una sola citazione del *Nomos der Erde* alla pagina 237) al pensiero di Carl Schmitt, che sia pure come espressione del "politico" e non del "potere" aveva trattato lo Stato come manifestazione storicamente determinata. Ovviamente questa scelta non inficia in sé le argomentazioni, per la verità generalissime, dell'autore, mentre un'obiezione possibile è che il libro soffre di trop-



pe e troppo lunghe citazioni, che impediscono l'immediata comprensione delle tesi sostenute, si tratti di tesi di natura sociologica o storiografica.

Partendo dalla definizione di 'potere' data dal sociologo politico Popitz in un lavoro di diversi anni fa, che metteva in rilievo i tre caratteri fondamentali del potere moderno: spersonalizzazione, istituzionalizzazione, integrazione, l'autore ripercorre sia storicamente sia sociologicamente le tappe del processo di "de-statalizzazione" del potere, innanzi tutto per cogliere le forme e i limiti di questo stesso processo, che per certi aspetti pare strutturalmente connesso alla modernità.

Per i limiti, l'autore di fatto mette in evidenza come l'esercizio del potere, anche negli ultimi tempi, non abbia mai cancellato del tutto l'aspetto del carisma, che indaga con riferimento in particolare ad alcuni personaggi del secolo passato, da Mussolini a Giovanni Paolo II, per poi discutere del potere in forza dell'autorità e della comunicazione, questione sociologicamente molto interessante e attuale, e anche del rapporto tra potere e religione.

Il fulcro del lavoro, come ci ricorda lo stesso autore, è il capitolo quinto (291-334) della seconda parte, dedicato a *Herrschaft durch Recht (Il potere attraverso il diritto)*, anch'esso ricco di citazioni. Quali sono l'estensione e i limiti del diritto in rapporto al potere? L'autore vi accenna secondo varie prospettive: quella giuridico-etnologica, filosofico-politica, di storia costituzionale e di diritto costituzionale, di scienza della legislazione, ma, a dire il vero, senza arrivare a una sintesi conclusiva. Il riferimento che alla fine l'autore fa (471-472) a un passo del prof. Willoweit, brillante storico del diritto, sulle trasformazioni del concetto di 'diritto' dal Medioevo in poi, non giustifica a sufficienza l'assunto di partenza, quello della sostituzione della classica "dottrina generale dello Stato" con una "dottrina generale del potere", che sembra ancora tutta da venire e rispetto alla quale, per quanto mi riguarda, reputo ancora valida una dottrina generale della statualità, che prenda appunto atto delle trasformazioni del concetto di 'Stato'.

Agostino Carrino

**FILIPPO SGUBBI**, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale* (1990), Bologna, il Mulino, 2022, pp. 104.

«Oggi il reato è diventato un rischio sociale. Un rischio: perché la configurazione della responsabilità penale non può essere più prevista in via assoluta e *a priori*, ma si presenta come un dato incerto quando non addirittura di mera sorte; e perché la configurazione della responsabilità penale dipende sempre con maggiore frequenza da fattori diversi dalla commissione colpevole di una condotta lesiva» (7).

È questo *l'incipit* di quella che è forse l'opera più nota di Filippo Sgubbi, pubblicata dal Mulino nel 1990 e riedita di recente in ristampa inalte-

rata per meritoria iniziativa dell'editore e della famiglia, a testimonianza della perdurante attualità di quella riflessione.

Un libriccino di novanta pagine, fitte di frasi incalzanti e con un apparato critico contenuto, in ossequio a quello che si sarebbe rivelato lo stile della maturità di un Maestro che prediligeva dedicarsi all'analisi dei problemi giuridici dopo aver delimitato il campo d'indagine entro rigidi confini sociologici. Un *aureo libretto*, nel quale Sgubbi, allora quarantacinquenne, osservava dall'alto le trasformazioni che stavano interessando il diritto penale, intuendo prima di chiunque altro come le linee di sviluppo futuro l'avrebbero portata a un approdo assai distante dal porto sicuro delineato due secoli prima dagli Illuministi.

Un libro unico e irripetibile, figlio di una stagione nella quale, come all'epoca dell'Imperatore Adriano immaginato da Marguerite Yourcenar, gli antichi dei stavano ormai sparendo, ma i nuovi ancora non apparivano all'orizzonte ovvero, citando Gramsci: «il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati».

Pochi anni dopo, infatti, con Tangentopoli si sarebbe aperta la lunga fase di crisi della quale ancora non si vede la fine. Non a caso, quando a quasi trent'anni dall'uscita, dopo che da tempo il volume era andato esaurito, diventando un piccolo oggetto di culto per quei pochi bibliofili che ancora si dedicano alla raccolta e alla custodia di volumi giuridici rari, il Mulino gli chiese di ripubblicarlo in una edizione aggiornata, Sgubbi oppose un garbato diniego, ritenendo quel testo ormai storicizzato.

Fu allora che decise di dedicarsi alla sua ultima opera, intitolata *Il diritto penale totale*, pubblicata dal Mulino nel 2019.

Nei tre decenni che separano i due scritti, il diritto penale ha subito una profonda trasformazione, i cui effetti sono oggi ormai noti e dibattuti: crisi della legalità, crisi della tipicità, svalutazione dell'elemento psicologico, progressivo svilimento del concetto di bene giuridico – e della sua capacità selettiva del disvalore –, subalternità e accessorietà rispetto ad altri rami dell'ordinamento.

Tutti aspetti colti e analizzati nel volume del 1990, nel quale l'Autore, dopo aver dedicato i primi due capitoli a una breve premessa e a una più articolata disamina delle radici e del contesto del fenomeno, chiarisce nel terzo capitolo cosa deve intendersi per reato come "rischio sociale".

Sempre più spesso, «la trasgressione concerne un precetto di organizzazione artificialmente creato, politicamente allocato e volto alla difesa di beni artificialmente costruiti: un precetto teso quindi non alla prevenzione dei danni che possono scaturire da un'attività, bensì alla disciplina burocratica dell'attività medesima: un precetto, svincolato da una qualsiasi funzione di effettiva tutela, che ha ad oggetto non un fatto offensivo bensì un fatto considerato politicamente e burocraticamente disfunzionale» (50).

Sul piano tecnico, le caratteristiche del reato come rischio sociale venivano individuate innanzitutto nella crisi della riserva di legge, la qua-

le fa sì che alla norma penale generale e astratta si sostituiscano prescrizioni di stampo organizzativo e burocratico, la cui applicazione è affidata agli apparati amministrativi e giudiziari, con conseguente aumento dell'alea penale. Corollario della crisi della legalità è il declino della tassatività e il tramonto del *fatto*, che assieme al suo disvalore scompaiono dalla struttura e dal contenuto del reato, il quale si manifesta sempre più frequentemente come illecito di mera trasgressione. Si apre così la strada alla *atipicità* dell'illecito penale, nel quale «il bene si immedesima nel fine della norma e l'offesa si immedesima nella trasgressione stessa» (52). Ancora.

Secondo Sgubbi, il reato come rischio sociale si accompagna alla svalutazione dell'elemento psicologico: «l'imputazione penale non si arresta là dove l'agente non è in grado di dominare gli eventi, ma procede anche nelle aree di inconoscibilità e di non rappresentabilità da parte dell'individuo» (59). Ai concetti di dolo e colpa, indissolubilmente legati a un *fatto* si sostituisce la riprovevolezza, concetto tutto normativo, legato alla trasgressione di un precetto.

Dopo aver argomentato su questi concetti, Sgubbi enuncia nel capitolo quarto le due "leggi" che governano il fenomeno del rischio penale. La prima è che «il livello del rischio è direttamente proporzionale al ruolo economico-sociale dell'attività svolta» (61). Ovvero: a mano a mano che diventa più elevato lo *status* sociale del soggetto agente, più è alto il rischio di incorrere in responsabilità penale. La seconda legge prevede che: «il livello del rischio è inversamente proporzionale al livello di colpevolezza rimproverabile all'agente» (78). Con l'apparente paradosso per cui maggiore è l'impegno del soggetto di uniformare il proprio comportamento ai precetti dell'ordinamento, tanto più è per lui elevato il rischio di incorrere in responsabilità penale.

È questo il viatico per giungere alle conclusioni. Di fronte a un diritto penale che diviene strumento di allocazione autoritaria e di gestione dell'illegalità penale e della pena e nel quale la responsabilità penale è distribuita socialmente e artificialmente allocata in base a contingenti scelte politiche, «ne risulta sconvolto l'impianto di principi che nei confronti dell'Autorità, garantiscono l'individuo, la sua libertà, i suoi diritti in genere»; di fronte a questo scenario, ammoniva Sgubbi, «il pericolo maggiore sta nell'assuefazione» (89).

Un pericolo che, a giudicare dall'ultimo suo scritto, riteneva ormai essersi concretizzato. Se nel 1990, la progressiva perdita di certezze e ancoraggi rigidi stava dando vita a un diritto penale, definito «onnicomprensivo, totalizzante» (11) nel quale ad essere frammentario non era più il sistema punitivo, ma la libertà dell'individuo, nel relativamente breve volgere di trent'anni quello stesso diritto penale si sarebbe fatto "totale": «Totale perché ogni spazio della vita individuale e sociale è penetrato dall'intervento punitivo che vi si insinua. Totale perché anche il tempo della vita individuale e sociale è occupato dall'intervento punitivo che, quando colpisce una persona fisica o giuridica, genera una durata della

contaminazione estremamente lunga, o addirittura indefinita, prima della sua risoluzione finale. Totale, soprattutto, perché è invalsa nella collettività e nell'ambiente politico la convinzione che nel diritto penale si possa trovare il rimedio giuridico a ogni ingiustizia e a ogni male sociale» (F. SGUBBI, *Il diritto penale totale, Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, Bologna, il Mulino, 2019, 23).

Considerazioni che si collocano come conclusione ideale di quel percorso di analisi critica avviato da Sgubbi con il *pamphlet* del 1990, e svolto nei decenni attraverso numerosi articoli e saggi brevi, nei quali all'analisi rigorosa sul piano dogmatico si accompagna l'approccio realistico che ha rappresentato una delle caratteristiche fondamentali della sua elaborazione scientifica.

Tommaso Guerini

**BRENDAN SIMMS**, *Die Rückkehr des Großraums?*, Carl-Schmitt-Vorlesungen, Bd. 6, Berlin, Duncker & Humblot, 2023, pp. 64.

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina la geopolitica è tornata ad essere un argomento né soltanto di epoche passate (secondo i più) né soltanto di aspiranti imperialisti (secondo la vulgata giusumanista), ma questione finalmente centrale della riflessione politica.

Questo libro di Brendan Simms si inserisce in questo filone e affronta il tema, appunto geopolitico, del "grande spazio", che sembra essere nuovamente di attualità. L'autore comincia dall'Ottocento, quando già in particolare alcuni economisti avvertivano la necessità di formare dei grandi mercati, e poi dagli anni tra Otto e Novecento, quando la conflittualità tra mondo germanico e mondo anglo-americano (possiamo già qui dire: fra terra e mare) veniva di fatto tematizzata sia nell'Impero guglielmino sia oltre Oceano, dove si premeva per un'entrata in guerra degli Stati Uniti contro gli Imperi centrali per prevenire un conflitto che minacciasse direttamente l'America.

I progetti tedeschi del grande spazio mitteleuropeo, che già allora nelle visioni di alcuni (l'ammiraglio Tirpitz) doveva favorire un'alleanza con Russia e Giappone, caddero con la sconfitta militare della Germania nel 1918. Di contro, cominciò ad affermarsi da un lato l'idea dello "spazio vitale" hitleriano, dall'altro una reinterpretazione della visione geopolitica prebellica, in particolare nella teoria del diritto internazionale di Carl Schmitt: la dottrina dei "grandi spazi".

Per la verità, Hitler non soltanto immaginava uno spazio vitale per i Tedeschi, ma, nonostante successive interpretazioni, fu sempre contrario a un'idea di Europa unita. Il suo disprezzo ben noto per il modello imperiale asburgico della vecchia Austria-Ungheria gli impediva di immaginare un'Europa unita che egli sembrava una riedizione dell'Impero asburgico (cfr. 19-20). La sua "dottrina Monroe" era una dottrina per la Germania, non per l'Europa.

Dal 1939 Carl Schmitt elabora invece la sua teoria dei "grandi spazi". Va certamente notato che essa non si oppone alla teoria hitleriana dello "spazio vitale", ma è certamente diversa da essa e infatti conserva un'indubbia attualità. Si tratta in effetti di una dottrina che si oppone al diritto di intervento in spazi estranei, ma lo fa per la pluralità degli spazi e non per il solo spazio anglo-americano, anzi presuppone un ordine internazionale plurale. Da questo punto di vista essa è attualissima perché mette in discussione l'idea, oggi vigente, che il mondo debba essere un'unica "democrazia" fondata sulla tutela dei "diritti umani", idea che è solo l'ideologia del predominio della finanza internazionale con casa a New York. Mentre l'ideologia anglo-sassone, ideologia del mondo "liquido", vuole la guerra per esportare la democrazia, la teoria dei grandi spazi favorisce l'equilibrio e la pace in un mondo plurale. La vera obiezione, che anche Simms porta a questa teoria, risiede in un fatto contingente, estraneo al nocciolo della teoria stessa, ovvero che da questi "grandi spazi" Schmitt sembrava voler escludere gli ebrei, visti come internazionalisti contrari all'idea stessa di spazio (24).

L'autore sottolinea come rispetto al "grande spazio" germanico o europeo il vero nemico non è il mondo anglo-sassone in un insieme indifferenziato, ma fondamentalmente l'Inghilterra, mentre con gli Stati Uniti a suo parere sarebbe ancora possibile una convivenza; universalisti e colonialisti sono per Schmitt gli inglesi, non gli americani. Qui Schmitt convergeva con Hitler e la sua tesi più volte espressa: «l'America agli americani, l'Europa agli europei» (28). In questo modo, però, tralasciava la funzione produttiva della scelta per i valori democratici, che di fatto portò Roosevelt ad abbracciare la visione universalista della democrazia e quindi la necessità di uno "spazio vitale" per i valori democratici. Simms cita Henry Luce, che proprio nel 1941 sottolineava questa necessità "espansionista" della democrazia, che, come conseguenza, aveva - e ha tuttora - il rifiuto di un ordine multipolare. Non sarebbe dunque sbagliato applicare la teoria dei grandi spazi alle attuali vicende ucraine e, in effetti, l'autore ricorda come Schmitt abbia avuto negli ultimi anni una qualche influenza sulla filosofia politica russa e anche sulle scelte geopolitiche di Putin. Questo non significa comunque criticare pregiudizialmente la Russia, perché in tal modo essa non farebbe altro che opporsi al nuovo ordine mondiale degli Stati Uniti d'America, ordine mondiale che è anch'esso conseguenza di scelte politiche e finalizzato alla costruzione del grande spazio americano, non più limitato alle Americhe, come con Monroe, ma fondamentalmente universalistico, come nelle teorie dei cosiddetti "neocons" americani, fautori della "esportazione" della democrazia.

Solo sulla base della geopolitica dei grandi spazi si capisce quello che sta succedendo in Ucraina (e anche altrove). Chi parla di umanità e di democrazia contro le dittature e gli Stati canaglia mente come al solito e sa di mentire. Questo significa, tuttavia, che l'Unione europea, giunta al suo quattordicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia (che in realtà

sono contro i Paesi della vecchia Europa), sta giocando un gioco mortale, non rendendosi conto che la Russia non potrà mai rinunciare alle garanzie necessarie per assicurare il suo proprio grande spazio, che implicano la neutralità dell'Ucraina. Invece di invocare la vittoria, l'Unione europea farebbe bene a favorire delle trattative di pace, le quali implicano sempre un compromesso, cioè delle rinunce da entrambe le parti. Come giustamente sottolinea Simms, l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin è certamente «un progetto di colonizzazione, ma anche anticoloniale» (44).

Insomma, il libretto di Simms dimostra che Carl Schmitt è vivo e vegeto e le sue idee sono diffuse in tutto il mondo, dall'America alla Cina, e che, soprattutto, esse vengono praticate, specialmente oggi nel confronto tra universalismo anglo-americano e pluralismo russo-cinese. Purtroppo, l'Europa o, meglio, quel che ne resta ignora totalmente la realtà delle cose e sulla base dei Trattati in vigore punta alla creazione di uno Stato universale dei diritti nel quale dissolversi. Ovviamente, questo non accadrà per le ragioni suddette, ma resta l'interrogativo: quale sarà il destino della vecchia Europa? Diventeremo una colonia del nuovo Impero polacco-lituano alleato con gli Stati Uniti e che punta alla dissoluzione della Federazione Russa? O nell'idiozia crescente e dominante il conflitto tra i grandi spazi non troverà una soluzione e porterà alla dissoluzione di almeno uno dei contendenti, se non di entrambi, ma certamente alla scomparsa finale della vecchia terra europea?

Agostino Carrino

LEO STRAUSS, *On Plato's Protagoras*, edited and with an Introduction by Robert C. Bartlett, Chicago, Chicago University Press, 2022, pp. 476.

Leo Strauss (1899-1973) ha insegnato filosofia politica nell'Università di Chicago e dal 1958 al 1968 tenne seminari di cui sono state conservate delle registrazioni, non sempre complete ma comunque sufficienti per poterne organizzare delle trascrizioni.

La Chicago University Press ha voluto farsi editore di quest'opera, finanziata da istituzioni culturali, e questo volume sul dialogo platonico *Protagora* è uno dei volumi previsti nel programma. È, naturalmente, di un'opera non pensata per la pubblicazione e in effetti si tratta spesso di dialoghi tra gli studenti e il docente, che risponde a domande su argomenti vari e differenti tra loro, in maniera, come si può immaginare, estemporanea. Tuttavia, senza entrare nel merito delle discussioni, il libro è interessante sia, da un lato, per gli studiosi di Platone e del ruolo del concetto di 'virtù' nella sua filosofia (specie in relazione con la sofistica), nonché delle caratteristiche della virtù, sia, dall'altro, ovviamente, per tutti coloro che sono interessati al pensiero di Leo Strauss e alla sua riaffermazione della filosofia politica classica nella modernità.

Agostino Carrino

MICHELE UBERTONE, *Il giudice e l'esperto*, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 328.

Il testo di Michele Ubertone si snoda attorno a un quesito che, a causa del costante e inarrestabile sviluppo del sapere specialistico, appare oggi più che mai attuale, ossia «come possa il giudice servirsi del sapere tecnico degli esperti senza che questi usurpino il suo ruolo decisorio» (7). Per rispondere a tale domanda, l'autore discute teorie e concezioni sviluppate nell'ambito della filosofia del linguaggio, mostrandone l'impatto sulla soluzione di casi giuridici, reali o fittizi, e riuscendo così a sviluppare un volume interessante e fruibile sia per i giuristi che per i filosofi. Infatti, un punto di forza del testo è sicuramente la sua chiarezza espositiva, che permette di comprendere questioni filosofiche anche molto complesse attraverso esempi quotidiani e casi tratti dalla giurisprudenza, soprattutto d'oltreoceano.

Nel primo capitolo Ubertone si occupa del rapporto di "deferenza epistemica" intercorrente tra il giudice e l'esperto, intendendo con tale espressione l'atteggiamento del giudice che si affida all'esperto proprio in virtù della credibilità e delle competenze che questi possiede. Secondo Ubertone, il modello della deferenza epistemica, essendo direttamente correlato all'incompetenza scientifica del giudice e alla sua necessità di affidarsi ad un soggetto esperto del tema, risulta inevitabile. La difesa di tale modello avviene attraverso il paragone con il c.d. "modello educativo": un modello che postula la necessità che il giudice sia educato, affinché possa vagliare criticamente le parole dell'esperto e la correttezza metodologica del suo ragionamento. Quest'ultimo modello, come l'autore ben argomenta, è irrealizzabile: trascura la necessaria divisione del lavoro cognitivo - elemento ineliminabile nella comunità scientifica, in un'epoca dove il sapere è molto specializzato - e comporta il rischio concreto di un innalzamento intollerabile dello *standard* probatorio.

Dopo aver difeso il modello deferenziale epistemico, Ubertone, nel secondo capitolo, si occupa di delinearne i tratti distintivi rispetto ai testimoni comuni e agli esperti. L'obiettivo di tale operazione consiste nel comprendere quali caratteristiche epistemiche questi soggetti debbano possedere per far maturare in capo al giudice un atteggiamento deferenziale e quale debba essere il confine di tale deferenza. Ubertone ritiene, infatti, che, se non si tracciasse una netta linea di demarcazione, si incorrerebbe nel rischio che l'esperto si sostituisca al giudice. L'analisi di questo aspetto prosegue anche nel capitolo successivo, ove l'autore espone vari casi problematici di interazione tra giudici ed esperti nei quali la soluzione della controversia dipende, non dall'identificazione del riferimento dei termini - compito certamente spettante all'interprete -, bensì dalla determinazione del significato dei termini stessi. In casi di questo tipo, dunque, il problema si pone proprio perché i giudici hanno demandato agli esperti, non solo l'accertamento dei fenomeni, bensì anche la definizione dei termini giuridici che designano quei fenomeni.

Ubertone affronta questo tema poiché funzionale a quanto trattato nel capitolo quarto, ove l'autore descrive e critica l'atteggiamento di deferenza semantica nei confronti degli esperti, che si verifica allorché il giudice rinuncia completamente a comprendere il significato dei termini impiegati dall'esperto, delegando a questo soggetto l'individuazione del contenuto proposizionale del ragionamento giuridico.

L'autore giunge, quindi, a tracciare una netta linea di confine tra l'atteggiamento di deferenza epistemica e l'atteggiamento di deferenza semantica, arrivando a difendere il primo, perché ritenuto assolutamente fisiologico, e a respingere il secondo, che, al contrario, viene considerato un inaccettabile appiattimento del ruolo del giudice.

In conclusione, l'obiettivo di questo volume è quello di far comprendere al lettore che le parole sono importanti e che queste possono assumere significati differenti se utilizzate da esperti di ambiti diversi: può certamente accadere che le parole utilizzate in ambito giuridico abbiano un significato coincidente con quello comune o con quello di alcune scienze empiriche, ma Ubertone sottolinea chiaramente come, spesso, questo non accada. In sostanza, Ubertone rivolge agli operatori del diritto l'ammonimento a non dare per scontata questa coincidenza e, quindi, a non rinunciare al loro ruolo di esperti semantici. Quello giuridico – come teorizzato da Mario Jori – si caratterizza per essere un linguaggio amministrato: il linguaggio giuridico, infatti, collocandosi a cavallo tra linguaggio naturale (tipico delle lingue parlate) e linguaggio artificiale (tipico delle scienze moderne), necessita della presenza di un'autorità che, tramite le sue decisioni, forgi il diritto stesso. E proprio questo è il compito dei giudici, nonché il motivo per cui serve una figura giudicante: trattasi, infatti, di un ruolo irrinunciabile che si esplica tramite l'attività interpretativa. Ed è proprio su questo punto che interviene Ubertone, il quale esorta i giudici a svolgere questa attività e a non delegarla agli esperti, evitando, così, fenomeni di deferenza semantica.

Il volume, infine, pone l'accento sui problemi della divisione del lavoro cognitivo, tema ancora poco trattato dalla dottrina giusfilosofica, ma che, anche a causa del costante sviluppo della specializzazione del sapere, diventerà sempre più pregnante in ambiti e contesti differenti e, ad oggi, ancora inesplorati. Ubertone conclude il suo volume esortando il lettore a riflettere sul fatto che il problema della deferenza semantica necessita di essere affrontato oggi, perché in futuro potrebbe «riproporsi ad altri livelli e in altri contesti ogniqualvolta istituzioni giuridiche e politiche dovranno fondarsi sulla miglior scienza disponibile per prendere decisioni» (292).

Simona Trocino